

NOTA PRELIMINARE GENERALE

AL

BILANCIO DI PREVISIONE

per l'esercizio finanziario 1964-65

I. — BILANCIO DELLO STATO

1. — PREMESSE

Le previsioni per l'esercizio finanziario 1964-65, si riassumono come appresso in raffronto con le corrispondenti previsioni iniziali per il corrente esercizio 1963-64:

	Previsioni dell'esercizio 1963-64	Previsioni dell'esercizio 1964-65	Differenze
		(Millioni di lire)	
<i>Parte effettiva:</i>			
Spesa	5.654.340 —	6.444.895,8	+ 790.555,8
Entrata	5.265.275,9	6.086.254,9	+ 820.979 —
Disavanzo effettivo . . .	389.064,1	358.640,9	— 30.423,2
<i>Movimento di capitali:</i>			
Spesa	469.828 —	406.610,7	— 63.217,3
Entrata	53.296,7	69.766,9	+ 16.470,2
Eccedenza della spesa sull'entrata . . .	416.531,3	336.843,8	— 79.687,5
<i>In complesso:</i>			
Spesa	6.124.168 —	6.851.506,5	+ 727.338,5
Entrata	5.318.572,6	6.156.021,8	+ 837.449,2
Disavanzo finanziario . . .	805.595,4	695.484,7	— 110.110,7

Lo sviluppo dei dati di cui sopra, con il dettaglio per Ministeri per quanto attiene alla spesa, viene esposto, per categorie e nel complesso, nel prospetto allegato A.

I dati dianzi esposti mettono in evidenza che al disavanzo finanziario di milioni 695.484,7 previsto per l'esercizio 1964-65, concorrono per milioni 358.640,9 la parte effettiva e per milioni 336.843,8 il « Movimento di capitali ».

Il disavanzo effettivo risulta, a sua volta, come dai dati che seguono, posti a raffronto con quelli corrispondenti dell'esercizio 1963-64:

	Previsioni dell'esercizio 1963-64	Previsioni dell'esercizio 1964-65	Differenze
		(Milioni di lire)	
<i>Parte ordinaria:</i>			
Spesa	4.049.606,5	4.606.919,5	+ 557.313 -
Entrata	5.145.486 -	5.954.258,4	+ 808.772,4
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Avanzo	1.095.879,5	1.347.338,9	+ 251.459,4
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<i>Parte straordinaria:</i>			
Spesa	1.604.733,5	1.837.976,3	+ 233.242,8
Entrata	119.789,9	131.996,5	+ 12.206,6
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Disavanzo	1.484.943,6	1.705.979,8	+ 221.036,2
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Disavanzo effettivo	389.064,1	358.640,9	- 30.423,2
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

A determinare le suesposte risultanze di parte effettiva concorrono anche le somme accantonate in relazione a provvedimenti legislativi in corso all'atto della presentazione del progetto di bilancio, somme iscritte in due distinti fondi, l'uno di parte ordinaria ammontante a milioni 48.837,5, l'altro di parte straordinaria di milioni 178.117,1.

Dallo specchio che precede si rileva che per l'esercizio 1964-65 è previsto un avanzo di parte ordinaria di milioni 1.347.338,9, che viene destinato alla parziale copertura del disavanzo di parte straordinaria previsto in milioni 1.705.979,8 rimanendo così un disavanzo di parte effettiva di milioni 358.640,9, per la cui copertura il disegno di legge di approvazione dello stato di previsione dell'entrata e di quello della spesa del Ministero del tesoro prevede il ricorso ad operazioni finanziarie.

La ripartizione delle previsioni di parte effettiva nei due suddetti titoli con il dettaglio, per la spesa, degli stanziamenti per singoli Ministeri, in raffronto con le previsioni approvate per la corrente gestione, risulta dall'allegato B alla presente esposizione.

Nei capitoli che seguono, le previsioni di che trattasi vengono esaminate in dettaglio.

2. — PARTE EFFETTIVA

PREMESSA

Sia le spese che le entrate sono previste in importo superiore a quello recato dalle previsioni iniziali per il 1963-64.

L'espansione della spesa pubblica è da attribuire, essenzialmente, ad un duplice ordine di fattori: la maggiore incidenza di oneri recati da provvedimenti legislativi già perfezionati in legge od in corso e l'adeguamento di stanziamenti di spese obbligatorie.

Circa le entrate, il maggior gettito che si prevede di realizzare nel nuovo esercizio è da porre in relazione sia agli effetti di nuovi provvedimenti fiscali, sia al favorevole andamento dei cespiti tributari dovuto, soprattutto, al processo di naturale dilatazione dei gettiti.

Nei paragrafi che seguono, le previsioni per il nuovo esercizio vengono esaminate nei fattori costitutivi di esse e nelle differenze risultanti rispetto a quelle corrispondenti per l'esercizio 1963-64.

SPESA

Le previsioni di spesa effettiva per l'esercizio 1964-65, nell'indicato complessivo importo di milioni 6.444.895,8, si riassumono, per grandi voci, come dal prospetto che segue, nel quale viene effettuato il raffronto con le corrispondenti previsioni iniziali per la gestione 1963-64, indicando, per ciascuna voce e per gli elementi che la compongono, la percentuale di concorso al totale della spesa stessa.

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	PREVISIONI ESERCIZIO 1963-64		PREVISIONI ESERCIZIO 1964-65		DIFFERENZE	
	Importi in milioni di lire	Propor- zioni percen- tuali	Importi in milioni di lire	Propor- zioni percen- tuali	fra gli importi in milioni di lire	fra le proporzioni percentuali
I. — Oneri a carattere economico e produttivo:						
Spese per opere pubbliche e strade ferrate	866.814,7	15,3	979.224,7	15,2	+ 112.410 -	- 0,1
Spese per i servizi economici	303.665,8	5,4	425.642,2	6,6	+ 121.976,4	+ 1,2
	1.170.480,5	20,7	1.404.866,9	21,8	+ 234.386,4	+ 1,1
II. — Spese per la sicurezza interna ed internazionale:						
Spese per la difesa militare	800.254,3	14,1	953.164 -	14,8	+ 152.909,7	+ 0,7
Spese per i servizi di polizia	206.726,1	3,7	253.728,8	3,9	+ 47.002,7	+ 0,2
Spese per la giustizia	96.487,6	1,7	112.236,8	1,8	+ 15.749,2	+ 0,1
	1.103.468 -	19,5	1.319.129,6	20,5	+ 215.661,6	+ 1 -
III. — Spese di carattere sociale:						
Spese per la beneficenza, l'assistenza sociale e la previdenza	490.161,3	8,7	538.287,3	8,4	+ 48.126 -	- 0,3
Pensioni di guerra	265.000 -	4,7	270.000 -	4,2	+ 5.000 -	- 0,5
	755.161,3	13,4	808.287,3	12,6	+ 53.126 -	- 0,8
IV. — Istruzione pubblica	1.012.006,3	17,9	1.156.743,7	18 -	+ 144.737,4	+ 0,1
V. — Interessi di debiti pubblici	253.415,9	4,5	254.936,9	4 -	+ 1.521 -	- 0,5
VI. — Oneri in dipendenza di prezzi politici e per sovvenzioni ad Aziende autonome	69.332,1	1,2	20.694 -	0,3	- 48.638,1	- 0,9
VII. — Interventi a favore della finanza regionale e locale	383.117,3	6,8	446.648,4	6,9	+ 63.531,1	+ 0,1
VIII. — Servizi delle finanze, del tesoro e del bilancio	232.495,5	4,1	285.478,9	4,4	+ 52.983,4	+ 0,3

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	PREVISIONI ESERCIZIO 1963-64		PREVISIONI ESERCIZIO 1964-65		DIFFERENZE	
	Importi in milioni di lire	Propor- zioni percen- tuali	Importi in milioni di lire	Propor- zioni percen- tuali	fra gli importi in milioni di lire	fra le proporzioni percentuali
IX. — <i>Spese per l'esecuzione del trattato di pace . . .</i>	6.138,6	—	5.238,6	—	— 900 -	—
X. — <i>Oneri diversi:</i>						
Spese per gli organi ed i servizi generali dello Stato	268.215,9	4,8	339.636,1	5,3	+ 71.420,2	+ 0,5
Spese aventi relazione con le entrate	149.590 -	2,7	199.390,2	3,1	+ 49.800,2	+ 0,4
Spese per i servizi relativi agli ex territori coloniali	194,5	—	89,9	—	— 104,6	—
Spese per i servizi all'estero	41.676,8	0,7	51.771,2	0,8	+ 10.094,4	+ 0,1
Spese per i servizi di culto	17.743,4	0,3	18.996,1	0,3	+ 1.252,7	—
Spese per la liquidazione degli oneri di guerra	22.797,9	0,4	21.888 -	0,3	— 909,9	— 0,1
Fondi indivisi e fondi di riserva	168.506 -	3 -	111.100 -	1,7	— 57.406 -	— 1,3
	668.724,5	11,9	742.871,5	11,5	+ 74.147 -	— 0,4
	5.654.340 -	100 -	6.444.895,8	100 -	+ 790.555,8	—

Gli accantonamenti effettuati sui fondi speciali, iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro, per gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi ancora non perfezionati in legge all'atto della presentazione del progetto di bilancio, sono stati considerati, ove possibile, ripartitamente nelle diverse voci, in relazione alle finalità dei singoli provvedimenti.

Lo sviluppo delle spese considerate nei gruppi di oneri sopraindicati risulta dall'allegato C, nel quale le spese stesse sono esposte nei singoli fattori costitutivi. Nell'allegato D viene, invece, riportato il dettaglio delle spese effettive per i diversi stati di previsione nei quali sono considerate.

I dati dianzi esposti pongono in luce che, ad eccezione di alcuni gruppi di spesa, tutti gli altri registrano aumenti rispetto all'esercizio 1963-64, ora in corso.

Tali aumenti si verificano, in misura più notevole, negli *interventi a carattere economico e produttivo*, nelle *spese per la sicurezza interna ed internazionale*, nelle *spese per l'istruzione pubblica*, negli *interventi a favore della finanza regionale e locale*, in quelli per *finalità sociali*, nei *servizi delle finanze, del tesoro e del bilancio* e negli *oneri diversi*.

Qui di seguito si espongono, per i singoli gruppi di oneri, le principali voci di spesa, nonché le variazioni di maggiore rilievo risultanti rispetto alle corrispondenti previsioni per il corrente esercizio finanziario, con l'indicazione delle cause che le hanno determinate.

I. — ONERI A CARATTERE ECONOMICO E PRODUTTIVO.

Gli oneri di che trattasi, che rappresentano il 21,8 per cento della spesa effettiva prevista per il 1964-65, concernono per milioni 979.224,7, *spese per opere pubbliche e strade ferrate* (contro milioni 866.814,7 del precedente esercizio) e, per milioni 425.642,2, *spese per i servizi economici* (le corrispondenti previsioni per il 1963-64 ammontavano, invece a milioni 303.665,8).

Tra le *spese per le opere pubbliche* sono da segnalare:

quelle per l'esecuzione, a cura della Cassa per il mezzogiorno, di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale ed insulare, di cui alle leggi 10 agosto 1950, n. 646, modificata dalla legge 29 luglio 1957, n. 634, 26 novembre 1955, n. 1177, modificata dalla legge 10 luglio 1962, n. 890 e 30 gennaio 1962, n. 28 (miliardi 209,9, oltre a miliardi 20 considerati in apposito provvedimento legislativo in corso);

le spese per l'attuazione del piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna, ai sensi della legge 11 giugno 1962, n. 588 (miliardi 25);

il contributo alla Regione siciliana a titolo di solidarietà nazionale determinato ai sensi della legge 27 giugno 1962, n. 886, (miliardi 36);

il contributo del Tesoro all'Azienda nazionale autonoma delle strade (A. N. A. S.) (miliardi 97,6, al netto della quota del 5 per cento, pari a miliardi 5,2, stanziata ai sensi della legge 21 aprile 1962, n. 181, nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per la concessione alle province, ai comuni e loro consorzi di contributi per la sistemazione, l'ammmodernamento e la costruzione di strade e della spesa di miliardi 0,5 per la costruzione, ai termini della legge 22 novembre 1962, n. 1708, di ponti stabili in sostituzione degli attuali ponti di chiatte sul fiume Po);

le spese per l'esecuzione di opere straordinarie a pagamento non differito (miliardi 268,2, di cui miliardi 14,4 per la riparazione di danni bellici). Tra queste spese sono compresi milioni 6.000 per interventi nelle zone devastate dalla catastrofe del Vajont quale quota parte, rientrante nel gruppo di oneri in esame, della complessiva spesa effettiva di milioni 10.120 inclusa nel bilancio per il 1964-65 per provvidenze a favore delle zone predette. Gli altri milioni 4.120 vengono considerati, in relazione alle specifiche finalità, nelle *spese per servizi economici* (milioni 2.720), in *quelle di carattere sociale* (milioni 1.100) e nelle *spese per la finanza regionale e locale* (milioni 300);

l'annualità dovuta alla gestione case per i lavoratori in applicazione della legge 14 febbraio 1963, n. 60 (miliardi 12);

le spese per l'esecuzione di opere di bonifica e di miglioramento fondiario (miliardi 49,2);

il rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato delle rate di ammortamento in conto capitale dei mutui contratti per il rinnovamento, riclassamento, ammodernamento e potenziamento della rete ferroviaria, ai sensi dell'articolo 7 della legge 27 aprile 1962, n. 211, (miliardi 19,3).

Le spese in parola includono, anche, miliardi 178,8 (di cui miliardi 17,8 per riparazione di danni bellici) per annualità relative ad opere straordinarie in concessione e contributi previsti da leggi speciali. Detto importo comprende, anche, la somma di miliardi 18,4 da corrispondere all'Azienda nazionale autonoma delle strade (A. N. A. S.), ai sensi della legge 24 luglio 1961, n. 729, per la concessione di contributi trentennali ad enti e società per la costruzione di autostrade (di cui miliardi 15,1 per limiti di impegno autorizzati sino a tutto il 1963-64 e miliardi 3,3 per limiti di impegno relativi al 1964-65).

Della suindicata somma di miliardi 178,8, altri miliardi 13,2 concernono nuovi limiti di impegno a carico del bilancio statale decorrenti dall'esercizio 1964-65 riguardanti: per miliardi 3,3 l'edilizia scolastica, per miliardi 3,2 l'edilizia economica e popolare e per miliardi 6,7 contributi e concorsi per opere di competenza di enti locali, per opere di miglioramento fondiario e per la riparazione di danni bellici. Tali nuovi limiti di impegno consentiranno l'esecuzione di opere per un importo complessivo valutabile in circa 310 miliardi (il contributo all'A. N. A. S. per il limite di impegno decorrente dal 1964-65, cui si è dianzi fatto cenno, assicurerà a sua volta, costruzioni di autostrade per un importo complessivo valutabile in circa 145 miliardi).

Le spese per opere pubbliche presentano un aumento di milioni 112.410. A determinare tale aumento concorre l'applicazione delle seguenti leggi:

11 giugno 1962, n. 588, concernente un piano straordinario per favorire la rinascita economico-sociale della Sardegna (+ milioni 5.000);

24 luglio 1961, n. 729, riguardante il piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali (+ milioni 3.300 da corrispondere all'A. N. A. S.);

18 dicembre 1962, n. 1748, recante modifiche alla legge 13 agosto 1959, n. 904, sulla sistemazione, miglioramento e adeguamento delle strade statali di primaria importanza e integrazione di fondi per l'esecuzione del programma autostradale (+ milioni 20.000);

12 febbraio 1958, n. 126 e 26 gennaio 1963, n. 31, riguardanti la classificazione e la sistemazione delle strade di uso pubblico (+ milioni 3.000);

25 gennaio 1962, n. 11, relativa al piano di attuazione per una sistematica regolazione dei corsi d'acqua naturali (+ milioni 7.500);

5 marzo 1963, n. 285, recante modifiche alla legge 25 aprile 1957, n. 309, per la costruzione del palazzo di giustizia di Napoli (+ milioni 2.000);

3 febbraio 1963, n. 92, riguardante la sistemazione dell'idrovia Padova-Venezia (+ milioni 1.000).

Ulteriori fattori di aumento sono costituiti dagli accantonamenti negli appositi fondi speciali per provvedimenti in corso riguardanti, tra l'altro:

aumento dell'annualità a favore della Cassa per il mezzogiorno (+ milioni 20.000);
assetto edilizio delle facoltà di medicina e di lettere dell'Università di Napoli (+ milioni 2.300);

istituzione dell'Università europea con sede in Firenze (+ milioni 1.500);

sistemazione dei servizi di frontiera, al valico di Brogeda (Ponte Chiasso-Como) (+ milioni 1.800);

potenziamento delle attrezzature doganali di Napoli e di Milano (+ milioni 1.000);

provvidenze per le zone agrarie danneggiate da eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche, per la parte considerabile nel gruppo di oneri in esame (+ milioni 2.033,4);

completamento, ammodernamento e potenziamento delle ferrovie complementari della Sardegna e strade ferrate sarde, della ferrovia Circumflegrea e di quella Suzzara-Ferrara (+ milioni 1.200).

Tra gli aumenti vanno anche segnalati:

il maggior contributo da corrispondere all'Azienda nazionale autonoma delle strade (A. N. A. S.) determinato in base al disposto di cui all'articolo 26, lettera a), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, modificata dalla legge 21 aprile 1962, n. 181 (+ milioni 14.545,6, di cui milioni 727,2 destinati alla concessione di contributi da corrispondere alle province, ai comuni e loro consorzi nella spesa per la sistemazione, l'ammodernamento e la costruzione di strade);

il maggior contributo a titolo di solidarietà nazionale da corrispondere alla Regione siciliana, ai sensi della legge 27 giugno 1962, n. 886 (+ milioni 4.000);

il maggior rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato delle rate di ammortamento in conto capitale dei mutui contratti per il rinnovamento, riclassamento, ammodernamento e potenziamento della rete ferroviaria (+ milioni 2.686,1);

le maggiori spese per la manutenzione ordinaria delle opere pubbliche (+ milioni 1.978).

In aumento operano, inoltre, i nuovi o maggiori limiti di impegno per complessivi milioni 18.454,3 a carico del bilancio dello Stato, tra i quali vanno segnalati:

i limiti d'impegno per complessivi milioni 3.280 autorizzati per l'esercizio 1964-65 dalle leggi 24 luglio 1962, n. 1073 e 3 febbraio 1963, n. 75, concernenti, rispettivamente, provvedimenti per lo sviluppo della scuola nel triennio dal 1962 al 1965 e provvedimenti integrativi per l'edilizia scolastica (in aumento incidono anche la terza annualità del limite di milioni 15 e la seconda annualità del limite di milioni 1.000 concessi, rispettivamente per il 1962-63 in dipendenza della cennata legge n. 1073 del 1962 e per il 1963-64 dalla menzionata legge 3 febbraio 1963, n. 75);

i limiti d'impegno per complessivi milioni 3.200 autorizzati per l'esercizio finanziario 1964-65 dalle leggi 4 novembre 1963 n. 1460, (milioni 3.000) e 30 gennaio 1962, n. 28

(milioni 200), rispettivamente, per la concessione di contributi in annualità per l'edilizia economica e popolare e per il risanamento di alcuni mandamenti della città di Palermo (in aumento incide, inoltre, anche la seconda annualità del limite d'impegno di milioni 3.000 autorizzato per il 1963-64 dalla richiamata legge n. 1460 del 1963);

i limiti d'impegno per complessivi milioni 4.409,3 che vengono autorizzati con la legge di approvazione dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il 1964-65 per la concessione di contributi nelle spese di riparazione di danni bellici (milioni 1.210) ed in quelle per opere varie o di competenza di enti locali (milioni 3.199,3);

il limite d'impegno di milioni 500 autorizzato per il 1964-65 dalla legge 2 giugno 1961, n. 454, per concorso dello Stato negli interessi sui prestiti e mutui concessi dagli istituti esercenti il credito agrario per opere di miglioramento fondiario;

il limite d'impegno di milioni 1.000 relativo al 1964-65 considerato dal provvedimento in corso concernente provvidenze straordinarie in favore della zootecnia, dell'olivicoltura e della bieticoltura, per la concessione, ai termini dell'articolo 9 della legge 2 giugno 1961, n. 454, del concorso dello Stato sui mutui di miglioramento fondiario destinati alla costruzione, all'ampliamento ed all'ammodernamento di ricoveri per il bestiame, nonché di alloggi per gli addetti all'attività zootecnica (in aumento opera, poi, anche la seconda annualità del limite di impegno di pari importo relativo al 1963-64, recato dal medesimo provvedimento in corso).

Tra gli aumenti vanno, infine, ricordate le maggiori autorizzazioni nette proposte rispetto alla precedente gestione, col disegno di legge di approvazione dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici avuto essenzialmente riguardo alle esigenze relative alla ricostruzione ed alla rinascita delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963.

Per contro, in senso riduttivo hanno inciso, tra l'altro, per effetto dell'esaurimento delle relative autorizzazioni di spesa, le leggi:

21 marzo 1958, n. 298, sull'esecuzione di opere pubbliche nel Territorio di Trieste, del Friuli e della Venezia Giulia (— milioni 6.300);

9 agosto 1960, n. 868, concernente il completamento dei lavori per la circonvallazione ferroviaria di Palermo (— milioni 1.200);

23 dicembre 1962, n. 1844, sul risanamento igienico-urbanistico della città vecchia di Bari (— milioni 1.000);

3 gennaio 1963, n. 4, riguardante provvidenze straordinarie a favore di zone alluvionate o terremotate negli anni 1960 e 1961 (—milioni 1.200).

Delle *spese per i servizi economici* sono da porre in evidenza tra le altre:

le sovvenzioni alle Società assuntrici di servizi marittimi (miliardi 29,8);

i contributi per costruzione, trasformazione e riparazione di navi mercantili (miliardi 32);

le spese per l'incremento dell'agricoltura e per la tutela economica della produzione agricola (miliardi 33,1);

quelle per interessi sulle obbligazioni da emettere per il finanziamento del piano quinquennale di sviluppo agricolo e di miglioramento delle condizioni di vita nelle campagne (miliardi 27,8);

le spese per il finanziamento degli Enti di sviluppo (miliardi 30,5);

le spese generali ed altre diverse del Ministero dell'agricoltura (miliardi 41,6);

le sovvenzioni chilometriche ed i sussidi straordinari di esercizio per servizi di trasporto concessi (miliardi 24,3);

gli oneri derivanti dalla disciplina del mercato granario secondo il sistema della Comunità economica europea (miliardi 6,2);

gli oneri derivanti da accordi economici e finanziari internazionali, comprese le spese connesse con l'esecuzione di trattati della Comunità europea dell'energia atomica e della Comunità economica europea (miliardi 45,6);

il contributo al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori (miliardi 8);

gli interventi a favore della cinematografia (miliardi 11,2);

il contributo al Comitato nazionale per l'energia nucleare (miliardi 15);

le provvidenze a favore del turismo e dell'industria alberghiera (miliardi 10);

le spese per l'industria ed il commercio (miliardi 25,8);

le spese per lo sviluppo degli scambi commerciali con l'estero (miliardi 7,9);

L'incremento di milioni 121.976,4 nelle *spese per i servizi economici* è determinato, tra l'altro, dall'applicazione delle leggi:

2 giugno 1961, n. 454, concernente il piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura (+ milioni 6.650), di cui milioni 5.000 per quote interessi e spese comprese nelle rate di ammortamento dei mutui da contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche per il finanziamento degli interventi in unica soluzione previsti dal piano stesso e milioni 1.650 per concorso negli interessi sui mutui da contrarre per la formazione della piccola proprietà contadina, per l'acquisto di bestiame, il miglioramento del patrimonio zootecnico e per lavori di riconversione colturale);

2 giugno 1962, n. 600, concernente il riordinamento dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale (+ milioni 2.700);

4 novembre 1963, n. 1457, riguardante provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (+ milioni 720, per la parte considerabile nel gruppo di oneri in esame; tale importo va integrato con quello di milioni 2.000 accantonato sull'apposito fondo speciale in relazione al provvedimento concernente l'integrazione alla cennata legge n. 1457 pure rientrante nel gruppo di oneri in esame);

9 gennaio 1962, n. 1, sull'esercizio del credito navale (+ milioni 500, oltre a milioni 500 accantonati per analoghe finalità sull'apposito fondo speciale per il 1964-65).

In aumento operano anche altri accantonamenti relativi a provvedimenti legislativi in corso all'atto della predisposizione del progetto di bilancio di che trattasi, tra cui quelli concernenti:

la ratifica ed esecuzione degli Accordi internazionali firmati a Yaoundè il 20 luglio 1963 e degli Atti connessi, relativi all'Associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati africani e Malgascio associati a tale Comunità (+ milioni 12.500);

la ratifica ed esecuzione degli Accordi internazionali firmati in Ankara il 12 settembre 1963 e degli Atti connessi, relativi all'Associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia (+ milioni 4.000);

l'Organizzazione europea per la costruzione e lo sviluppo di vettori spaziali (E. L. D. O.) (+ milioni 2.400) e per le ricerche spaziali (E. S. R. O.) (+ milioni 1.090);

il contributo al Comitato nazionale per l'energia nucleare (+ milioni 15.000);

l'integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 18 febbraio 1963, n. 318, recante provvedimenti a favore delle costruzioni navali e dell'armamento (+ milioni 7.000);

la concessione di contributi di miglioramento del naviglio mercantile mediante sostituzione di quello vetusto con nuove unità (+ milioni 5.000);

le provvidenze straordinarie in favore della zootecnia, dell'olivicoltura e della bieticoltura, per la parte relativa al gruppo di oneri in esame (+ milioni 16.000);

l'autorizzazione di spesa per le attività degli Enti di sviluppo (+ milioni 30.500);

la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi (+ milioni 4.000);

la disciplina del mercato granario secondo il sistema della Comunità economica europea (+ milioni 1.200);

l'autorizzazione di spesa per gli scopi di cui alla legge 30 luglio 1959, n. 623, concernente nuovi incentivi a favore delle medie e piccole industrie (+ milioni 3.000);

la proroga ed integrazione della legge 16 settembre 1960, n. 1016, concernente finanziamenti a medio termine al commercio (+ milioni 1.000);

il potenziamento dell'organizzazione turistica nazionale (+ milioni 3.000).

In aumento hanno, inoltre, inciso:

le maggiori occorrenze connesse con l'esecuzione dei Trattati per l'Euratom e per la Comunità economica europea (+ milioni 1.864,8);

i previsti maggiori contributi che si prevede di erogare in base alle vigenti disposizioni ai produttori di films nazionali (+ milioni 1.600);

le maggiori occorrenze per sovvenzioni chilometriche per la costruzione e l'esercizio di ferrovie concesse all'industria privata e per sussidi straordinari di esercizio a ferrovie, tramvie, servizi automobilistici e di navigazione interna (+ milioni 5.966,5).

Alle sopraindicate variazioni in aumento se ne contrappongono altre in diminuzione, tra le quali sono da ricordare quelle connesse con:

l'esaurimento dell'autorizzazione di spesa recata dalla legge 11 agosto 1960, n. 933, istitutiva del Comitato nazionale per l'energia nucleare (— milioni 10.000; sul fondo speciale per provvedimenti legislativi in corso è accantonata, come si è già accennato, la somma di milioni 15.000 per ulteriori contributi al Comitato predetto);

la cessazione della spesa autorizzata dalla legge 10 dicembre 1958, n. 1094, sulla diffusione delle sementi selezionate (— milioni 4.100);

l'eliminazione della somma da corrispondere alle società di navigazione di preminente interesse nazionale in conto di sovvenzioni ad integrazioni dovute ai sensi del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2091, convertito nella legge 10 maggio 1937, n. 1002, non prevedendosi, in questa sede, erogazioni per dette finalità (— milioni 5.000).

Esposto quanto sopra relativamente alle principali componenti degli *oneri a carattere economico e produttivo* risultanti dal bilancio dell'esercizio 1964-65 ed alle cause che ne hanno determinato le variazioni, va considerato che con i contributi ed i concorsi da erogare nella gestione di che trattasi a favore di Enti e di privati vengono assicurati interventi aggiuntivi a quelli dello Stato valutabili intorno ai 950 miliardi di lire in cifra tonda.

II. — SPESE PER LA SICUREZZA INTERNA ED INTERNAZIONALE.

Queste spese comprendono gli *oneri per la difesa militare* (milioni 953.164, contro milioni 800.254,3 del 1963-64), quelli per *i servizi di polizia* (milioni 253.728,8 rispetto a milioni 206.726,1 del precedente esercizio) e le *spese per la giustizia* (milioni 112.236,8; le previsioni per l'esercizio ora in corso ammontano, invece, a milioni 96.487,6).

Le *spese per la difesa militare* riguardano, soprattutto, occorrenze relative al normale funzionamento delle Amministrazioni militari ed al mantenimento delle Forze armate (miliardi 827,7) e le esigenze connesse con il potenziamento della difesa (miliardi 125,1).

Le *spese per i servizi di polizia* includono le occorrenze relative al funzionamento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (miliardi 147,3) e dell'Arma dei carabinieri (miliardi 106,4).

Le *spese per la giustizia*, infine, concernono gli oneri che lo Stato sostiene per l'amministrazione della giustizia ordinaria e per l'organizzazione ed il funzionamento degli istituti di prevenzione e di pena.

Il complessivo aumento di milioni 215.661,6 che il gruppo di oneri in esame presenta rispetto alle corrispondenti previsioni iniziali dell'esercizio 1963-64 è in relazione, oltre che alle esigenze della difesa militare, alla nuova misura dell'indennità integrativa speciale stabilita con decreto del Ministro del tesoro 17 giugno 1963, emanato in applicazione dell'articolo 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, per effetto delle variazioni registrate nell'indice del costo della vita (+ milioni 14.583,8), nonché ai provvedimenti economici a favore del personale in attività di servizio ed in quiescenza, tra cui quelli recati dalle leggi:

28 gennaio 1963, n. 20, concernente l'attribuzione di un assegno temporaneo al personale civile delle Amministrazioni dello Stato (+ milioni 18.195,9);

28 gennaio 1963, n. 21, riguardante la concessione di una indennità mensile ai magistrati ordinari, a quelli del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della Giustizia militare e agli avvocati e procuratori dello Stato (+ milioni 2.796);

26 gennaio 1963, n. 41, sulla nuova misura dell'indennità militare degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate e delle analoghe indennità degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (+ milioni 17.009,2);

30 gennaio 1963, n. 43, recante norme sul trattamento economico del personale militare delle Forze armate e dei Corpi di polizia (+ milioni 37.413,5);

6 febbraio 1963, n. 44, concernente l'estensione dell'aumento sulle quote di aggiunta di famiglia di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1564, al personale statale in attività ed in quiescenza con stipendio iniziale della qualifica o pensione superiori alle lire 50 mila mensili lorde (+ milioni 5.291,4);

27 settembre 1963, n. 1315, relativa al miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale (+ milioni 35.469,7);

3 novembre 1963, n. 1543, concernente norme sugli organici e sul trattamento economico dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato (+ milioni 16.933).

In aumento incidono anche i maggiori oneri connessi con le elezioni amministrative che si svolgeranno nel corso dell'esercizio 1964-65 rispetto a quelli considerati nel bilancio 1963-64, per la parte riguardante le spese dei Corpi di polizia (+ milioni 3.630).

III. — SPESE DI CARATTERE SOCIALE.

Questo gruppo di oneri include le *spese per la beneficenza, l'assistenza sociale, la previdenza* e quelle per le *pensioni di guerra*.

Le *spese per la beneficenza, l'assistenza sociale e la previdenza*, previste in milioni 538.287,3 (contro milioni 490.161,3 del 1963-64), riguardano, principalmente:

l'assistenza nel settore del lavoro e della previdenza sociale ed il funzionamento dei relativi servizi (miliardi 373,2);

la tutela della sanità pubblica (miliardi 46,6);

l'assistenza a favore degli invalidi, reduci, profughi e partigiani (miliardi 22,3);

l'educazione e l'assistenza dei sordomuti e dei ciechi (miliardi 14,6);

i contributi ad integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza e le sovvenzioni ai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica (miliardi 20,1);

i sussidi ad istituti di beneficenza e di assistenza (miliardi 10,2);

i contributi a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia (miliardi 21) e dell'Amministrazione aiuti internazionali (miliardi 6,3).

Rispetto alle corrispondenti previsioni per il corrente esercizio finanziario, le *spese per la beneficenza, l'assistenza sociale e la previdenza* presentano un aumento netto di milioni 48.126, soprattutto connesso con l'applicazione delle leggi:

26 ottobre 1957, n. 1047, riguardante l'estensione dell'assicurazione per invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni (+ milioni 2.000);

18 febbraio 1963, n. 67, relativa all'abolizione del Fondo nazionale di soccorso invernale, finanziamento degli Enti comunali di assistenza e istituzione di una addizionale ai diritti erariali sui pubblici spettacoli e alla tassa di lotteria (+ milioni 5.560);

27 ottobre 1963, n. 1472, concernente la concessione di un contributo straordinario a favore dell'Opera nazionale maternità ed infanzia (+ milioni 3.000; in aumento incide anche la maggiore assegnazione ordinaria di milioni 3.000 a favore dell'Ente di che trattasi proposta pel 1964-65).

In aumento operano, inoltre, tra gli altri, gli accantonamenti di somme effettuati sugli appositi fondi speciali in relazione ai provvedimenti legislativi in corso, riguardanti:

integrazioni alla legge 4 novembre 1963, n. 1457, concernente provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (+ milioni 1.100, per la parte considerabile nel gruppo di oneri in esame);

contributo straordinario all'E. N. D. S. I. (+ milioni 524).

In aumento, infine, incidono, anche, il maggior concorso dello Stato al « Fondo per l'adeguamento pensioni » dell'I. N. P. S. (+ milioni 21.000); le previste maggiori somme da corrispondere al Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma per concorso dello Stato nelle spese per le degenze che si verificheranno in più rispetto a quelle del 1906 (+ milioni

1.525); le previste maggiori spese per l'assistenza agli invalidi, reduci, profughi e partigiani in dipendenza, essenzialmente, della maggiore assegnazione a favore dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra (+ milioni 1.847); nonché i maggiori interventi nel settore della sanità pubblica (+ milioni 1.972,5).

Per contro, in senso riduttivo, ha inciso, tra l'altro, la cessazione del contributo straordinario disposto dalla legge 12 ottobre 1960, n. 1183, a favore della Cassa nazionale per la previdenza marinara (— milioni 1.000).

Nel bilancio 1963-64 in relazione al provvedimento allora in corso concretatosi in legge 9 gennaio 1963, n. 9, venne considerato, nell'apposito fondo speciale, un accantonamento di milioni 13.500 per concorso dello Stato nell'onere derivante all'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, dall'aumento dei trattamenti minimi di pensione.

Poiché l'articolo 16 della predetta legge stabilisce tale concorso nell'indicato importo limitatamente agli esercizi 1962-63 e 1963-64, demandando ad altro apposito provvedimento la determinazione del concorso medesimo per gli esercizi successivi, si è provveduto a considerare anche nel fondo speciale per il 1964-65 altro accantonamento di milioni 13.500.

Le spese per le pensioni di guerra sono previste in milioni 270.000.

Rispetto al 1963-64 esse presentano un aumento di milioni 5.000 dovuto all'adeguamento dello stanziamento di bilancio agli oneri in atto.

IV. — SPESE PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA.

Le spese per l'istruzione pubblica che nel bilancio per il corrente esercizio sono stabilite in milioni 1.012.006,3 vengono previste per il 1964-65, in milioni 1.156.743,7. Di detto ammontare miliardi 433,8 concernono la scuola materna, l'istruzione elementare e la scuola popolare, miliardi 230,5 l'istruzione secondaria di primo grado, miliardi 126,5 l'istruzione tecnica, miliardi 14 quella artistica, miliardi 51,6 l'istruzione classica, scientifica e magistrale e miliardi 71,3 l'istruzione universitaria.

Il restante importo riguarda: per miliardi 13 le spese per le antichità e le belle arti, per miliardi 12,8 l'assistenza scolastica, per miliardi 40 contributi alle spese per l'istruzione pubblica statale di pertinenza degli enti locali (detto importo viene determinato ai sensi dell'articolo 7 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, recante norme per contribuire alla sistemazione dei bilanci comunali e provinciali e modificazioni di talune disposizioni in materia di tributi locali, con l'articolo 8 del disegno di legge di approvazione dello stato di previsione dell'entrata e di quello della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio di che trattasi) e per miliardi 163,2 oneri di carattere generale ed altre spese diverse, inclusa quella per contributo dello Stato nelle spese di funzionamento del Consiglio nazionale delle ricerche che, per il 1964-65, viene stabilito con l'articolo 12 del predetto disegno di legge in lire 19 miliardi.

Va qui fatto presente che, essendo tuttora in corso l'accertamento delle somme destinate negli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri a scopi di ricerca scientifica, non si è reso possibile dare attuazione al disposto dell'articolo 3 della legge 2 marzo 1963, n. 283, il quale stabilisce che le somme in questione siano per ogni Ministero raggruppate in un unico capitolo.

L'incremento di milioni 144.737,4 risultante per questo gruppo di oneri è, soprattutto, da attribuire all'applicazione delle leggi:

9 febbraio 1963, n. 78, concernente l'attribuzione di un assegno temporaneo al personale direttivo e docente della scuola (+ milioni 18.135,2);

18 febbraio 1963, n. 355 e 4 agosto 1963, n. 1012, riguardanti variazioni alla misura dell'indennità di studio (+ milioni 15.018,6);

24 luglio 1962, n. 1073, recante provvedimenti per lo sviluppo della scuola nel triennio dal 1962 al 1965 (+ milioni 14.835);

28 gennaio 1963, n. 20, relativa all'attribuzione di un assegno temporaneo al personale civile delle Amministrazioni dello Stato (+ milioni 8.896,1);

6 febbraio 1963, n. 44, sull'estensione dell'aumento sulle quote di aggiunta di famiglia di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1564, al personale statale in attività ed in quiescenza con stipendio iniziale della qualifica o pensione superiori alle lire 50.000 mensili lorde (+ milioni 6.991,6);

27 settembre 1963, n. 1315, relativa al miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale (+ milioni 18.375).

Ulteriori aumenti sono da attribuire, tra l'altro, al maggior contributo di miliardi 11 per le spese di funzionamento del Consiglio nazionale delle ricerche, nonché all'accantonamento di miliardi 6 effettuato in relazione al provvedimento in corso, col quale, tra l'altro, sulla base del fabbisogno, viene integrata la somma di milioni 12.837 stabilita per il triennio dal 1962 al 1965 con l'articolo 35 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, per la fornitura gratuita di libri di testo agli alunni delle scuole elementari.

In aumento, infine, ha anche inciso la nuova misura dell'indennità integrativa speciale stabilita con decreto del Ministro del tesoro 17 giugno 1963, emanato in applicazione dell'articolo 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, per effetto delle variazioni registrate nel costo della vita (+ milioni 15.609,2), nonché l'adeguamento degli stanziamenti di bilancio alle effettive occorrenze della gestione (+ milioni 28.746,4, di cui milioni 13.434,3 per l'istituzione di corsi e classi nelle scuole e istituti di istruzione elementare, secondaria ed artistica in relazione agli sdoppiamenti effettuati negli esercizi 1962-63 e precedenti, nonché agli sdoppiamenti da effettuarsi col 1° ottobre 1964).

V. — SPESE PER INTERESSI DI DEBITI PUBBLICI.

Le spese di che trattasi, ammontanti, come si è detto, a milioni 254.936,9 riguardano per milioni 2.108 debiti perpetui, per milioni 14.049 debiti redimibili e per milioni 238.779,9 debiti variabili. A formare quest'ultimo importo concorrono, soprattutto, gli interessi e premi sui buoni del tesoro poliennali (milioni 82.109,8), gli interessi sulle somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato e sulle anticipazioni temporanee dell'Istituto di emissione (milioni 74.000), gli interessi sui buoni del tesoro ordinari (milioni 71.000), quelli sui certificati di credito da emettere per il finanziamento della spesa relativa al versamento all'I. N. P. S. dei saldi dei contributi al Fondo per l'adeguamento delle pensioni (milioni 6.000), per la sistemazione degli oneri derivanti dalle gestioni di ammasso del grano per contingente effettuato nel corso delle campagne dal 1954-55 al 1961-62, nonché dalla gestione del risone nella campagna 1954-55 (milioni 3.750) e per la sistemazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e le società esercenti linee di navigazione di preminente interesse nazionale (milioni 1.000).

Rispetto al corrente esercizio 1963-64 le spese di che trattasi presentano un aumento netto di milioni 1.521 risultante, essenzialmente, dalla differenza tra le maggiori occorrenze per interessi sui buoni del Tesoro ordinari (+ milioni 7.500), sui cennati certificati di credito emessi e da emettere per il finanziamento delle sopraindicate spese (+ milioni 5.250) e sulle anticipazioni temporanee della Banca d'Italia (+ milioni 2.000) ed il minor carico per interessi di buoni del Tesoro poliennali in relazione al rimborso di quelli in scadenza (— milioni 12.980).

VI — ONERI IN DIPENDENZA DI PREZZI POLITICI E PER SOVVENZIONI AD AZIENDE AUTONOME.

Il progetto di bilancio per il prossimo esercizio finanziario include, per gli oneri in questione, stanziamenti per complessivi milioni 20.694 (contro milioni 69.332,1 del 1963-64) riguardanti per la quasi totalità la sovvenzione a pareggio del bilancio dell'Amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi.

Rispetto al 1963-64 gli oneri in esame presentano una contrazione netta di milioni 48.638,1 essenzialmente determinata dall'eliminazione degli accantonamenti effettuati nel bilancio dell'esercizio 1963-64 in relazione ai provvedimenti concernenti: l'attribuzione di un assegno

temporaneo al personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, concretatosi nella legge 6 febbraio 1963, n. 45 (miliardi 20); l'attribuzione di un analogo assegno al personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, perfezionatosi nella legge 28 gennaio 1963, n. 27 (miliardi 26,6); l'attribuzione di un assegno temporaneo al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, concretatosi nella legge 28 gennaio 1963, n. 30 (miliardi 4); modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656 e successive disposizioni in materia di Uffici locali, agenzie, ricevitorie postali e del relativo personale, divenuto legge 2 marzo 1963, n. 307 (miliardi 7) e modifiche alle percentuali di liquidazione per le pensioni del personale delle ferrovie dello Stato, perfezionatosi in legge 2 marzo 1963, n. 266 (miliardi 1,7).

In aumento opera, invece, tra l'altro, la maggiore sovvenzione di milioni 9.967,9 da corrispondere all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi a copertura del disavanzo di gestione.

VII. — SPESE PER INTERVENTI A FAVORE DELLA FINANZA REGIONALE E LOCALE.

Queste spese, previste in milioni 446.648,4 (contro milioni 383.117,3 del 1963-64), riguardano, per milioni 170.000, interventi a favore delle Regioni a statuto speciale, per milioni 276.648,4, interventi a favore delle provincie e dei comuni.

Relativamente alle Regioni è da porre in evidenza che dell'indicato importo, miliardi 94,5 si riferiscono alla regolazione delle somme da riscuotere direttamente dalla Regione siciliana sui cespiti erariali, miliardi 17,5 riguardano la regolazione di quote di entrate erariali devolute alla Regione sarda, miliardi 58 concernono il fondo per l'attuazione dell'ordinamento regionale.

Circa gli interventi a favore della finanza locale, sono da segnalare:

le devoluzioni a favore dei comuni e delle provincie dell'imposta generale sull'entrata (miliardi 134,7);

quelle a favore dei comuni sul provento dei diritti erariali sui pubblici spettacoli (miliardi 24,8);

le devoluzioni a favore delle provincie dei tre quinti dell'addizionale a tributi vari (miliardi 43,8) e del terzo delle tasse di circolazione (miliardi 31,3).

È anche da far presente che gli interventi in parola considerano la somma di miliardi 14,2 da erogare, ai sensi della legge 27 gennaio 1962 n. 7, a favore del comune di Napoli a titolo di contributo per l'anno 1965 e per l'ammortamento dei mutui contratti a copertura dei disavanzi economici dei bilanci per gli esercizi dal 1946 al 1960, quelle di miliardi 5 ciascuna per la concessione di un contributo al comune di Roma e per l'ammortamento dei mutui autorizzati a favore dei comuni non capoluoghi di provincia per l'integrazione dei disavanzi economici dei bilanci relativi agli esercizi fino al 1958 incluso, nonché il fondo di miliardi 14 destinato alla concessione a favore dei comuni e delle provincie dei contributi di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 56, concernente il ripianamento dei bilanci comunali e provinciali per gli anni dal 1962 al 1965.

Rispetto alle previsioni del corrente esercizio le spese di che trattasi presentano un aumento di milioni 63.531,1, essenzialmente determinato dalle occorrenze per devoluzioni di cespiti erariali previste dalle vigenti norme.

VIII. — SPESE PER I SERVIZI FINANZIARI, DEL TESORO E DEL BILANCIO.

Gli oneri di che trattasi concernono per milioni 209.519,5 i servizi delle Finanze (di cui milioni 60.494,7 per servizi del Corpo della guardia di finanza, milioni 32.581,2 per quelli delle imposte dirette, milioni 24.562 per i servizi del catasto, milioni 25.181,2 per quelli delle tasse sugli affari), per milioni 75.464,3 i servizi del Tesoro (compresi milioni 22.493,5 per i servizi del Provveditorato generale dello Stato per tutte le Amministrazioni) e per milioni 495,1 i servizi del Bilancio.

Rispetto alle previsioni del corrente esercizio gli oneri di che trattasi presentano un incremento di milioni 52.983,4 riguardante per milioni 44.233,7, spese per il personale in attività di servizio ed in quiescenza. Sull'espansione di queste ultime spese ha inciso, tra l'altro, l'applicazione delle leggi 28 gennaio 1963, n. 20, concernente l'attribuzione di un assegno temporaneo al personale civile delle Amministrazioni dello Stato (+ milioni 14.036); 26 gennaio 1963, n. 41, sulla nuova misura dell'indennità militare degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate e delle analoghe indennità degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dei Corpi di polizia (+ milioni 1.675); 30 gennaio 1963, n. 43, recante norme sul trattamento economico del personale militare delle Forze armate e dei Corpi di polizia (+ milioni 4.564,1); 3 novembre 1963, n. 1543, recante norme sugli organici e sul trattamento economico dei sottufficiali e militari di truppa del Corpo della guardia di finanza (+ milioni 2.700); 6 febbraio 1963, n. 44, concernente l'estensione dell'aumento sulle quote di aggiunta di famiglia di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1564, al personale statale in attività ed in quiescenza con stipendio iniziale della qualifica o pensione superiori alle lire 50 mila mensili lorde (+ milioni 1.471,2); 27 settembre 1963, n. 1315, relativa al miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale (+ milioni 8.010) e del già citato decreto del Ministro del tesoro 17 giugno 1963, emanato in applicazione dell'articolo 1 della ripetuta legge 27 maggio 1959, n. 324, che ha stabilito la nuova misura dell'indennità integrativa speciale (+ milioni 3.655,1).

Per quanto concerne i servizi, in aumento si presentano, tra le altre, le spese per i servizi del Provveditorato generale dello Stato per tutte le Amministrazioni, in relazione alle occorrenze per la fornitura di cancelleria, mobili e macchine d'ufficio e carte rappresentative di valori (+ milioni 1.349) ed il compenso dovuto sull'ammontare dei depositi in buoni del tesoro ordinari costituiti presso l'Istituto di emissione dalle aziende di credito, in relazione alla consistenza dei medesimi (+ milioni 500).

IX. — SPESE PER L'ESECUZIONE DEL TRATTATO DI PACE.

Le spese di che trattasi sono previste in milioni 5.238,6, di cui milioni 5.000 per l'esecuzione delle clausole economiche del Trattato di pace e di accordi internazionali ad esso connessi, milioni 100 per la liquidazione degli indennizzi dovuti a connazionali per i beni espropriati dalla Jugoslavia o ceduti alla stessa e milioni 138,6 per spese generali e di funzionamento di organi costituiti per dare esecuzione al Trattato medesimo.

X. — ONERI DIVERSI.

Gli oneri in questione, previsti in milioni 742.871,5, riguardano le *spese per gli organi ed i servizi generali dello Stato* (milioni 339.636,1, contro milioni 268.215,9 del 1963-64), *quelle aventi relazioni con le entrate* (milioni 199.390,2 rispetto a milioni 149.590 previsti per il corrente esercizio), *le spese per gli ex territori coloniali* (milioni 89,9), *quelle per i servizi all'estero* (milioni 51.771,2), *le spese per i servizi del culto* (milioni 18.996,1) e *quelle per la liquidazione degli oneri di guerra* (milioni 21.888).

Nel gruppo di oneri in esame sono anche compresi, nella voce « *Fondi indivisi e fondi di riserva* », le somme accantonate su appositi fondi per sopperire ad esigenze non considerate nelle dotazioni delle singole Amministrazioni, in quanto non esattamente valutabili in sede di previsione, ovvero non attribuibili ai precedenti gruppi di spesa per l'indeterminatezza dell'occorrenza nel suo oggetto o nell'incidenza sui singoli servizi. Tali somme ammontano per l'esercizio in questione, a milioni 111.100.

Le *spese per gli organi ed i servizi generali dello Stato*, ammontanti come si è detto a milioni 339.636,1, riguardano, soprattutto, il funzionamento degli Organi costituzionali (miliardi 19,3), le spese per la Presidenza del Consiglio (miliardi 19,6), quelle dell'Amministrazione civile dell'Interno, per gli Archivi di Stato e per i servizi antincendi (miliardi 87,6), le somme da corrispondere all'Amministrazione delle ferrovie quale rimborso degli oneri dalla stessa sostenuti per motivi non attinenti all'esercizio ferroviario ed a copertura dei disavanzi di gestione delle linee a scarso traffico (miliardi 41,6), la devoluzione delle tasse di radiofonia e dei canoni di

abbonamento alle radioaudizioni circolari e alla televisione (miliardi 61,9), il contributo alla spesa per i trattamenti di pensione a carico dei Fondi pensioni per il personale dell'Azienda delle ferrovie dello Stato determinato ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 novembre 1962, n. 1688 (miliardi 81,1) e le spese per i servizi del teatro (miliardi 11,2).

Queste spese presentano un aumento netto di milioni 71.420,2, dovuto, soprattutto:

alle maggiori spese per il funzionamento degli Organi costituzionali dello Stato (+ milioni 3.088);

al maggior contributo alla spesa per i trattamenti di pensione a carico dei Fondi pensioni per il personale ferroviario, in relazione a quanto disposto dall'articolo 3 della predetta legge n. 1688 del 1962 (+ milioni 33.279,5);

alle maggiori quote da devolvere alla società concessionaria e ad altri enti sui proventi dei canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari ed alla televisione, per effetto del maggior gettito previsto per i cespiti ai quali vengono commisurate le erogazioni di che trattasi (+ milioni 7.449,8);

alle accresciute esigenze per i servizi dell'Amministrazione civile dell'interno (+ milioni 20.265,4), in relazione, soprattutto, all'applicazione delle leggi 28 gennaio 1963, n. 20, concernente l'attribuzione di un assegno temporaneo al personale civile delle Amministrazioni dello Stato; 30 gennaio 1963, n. 43, recante norme sul trattamento economico del personale militare delle Forze armate e dei Corpi di polizia; 3 novembre 1963, n. 1543, concernente norme sugli organici e sul trattamento economico dei sottufficiali e militari di truppa dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 27 settembre 1963, n. 1315, relativa al miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e del ripetuto decreto del Ministro del tesoro 17 giugno 1963, che stabilisce, in applicazione della legge 27 maggio 1959, n. 324, la nuova misura dell'indennità integrativa speciale;

alle maggiori occorrenze relative alle elezioni amministrative che si svolgeranno nel corso dell'esercizio 1964-65, rispetto a quelle considerate nel bilancio 1963-64, per la parte riguardante gli oneri in esame (+ milioni 2.093,1);

alle maggiori spese per i servizi del teatro (+ milioni 3.149,2) in dipendenza, soprattutto, dell'accantonamento di milioni 2.150 sull'apposito fondo speciale in relazione al provvedimento legislativo in corso concernente il riordinamento delle attività musicali in Italia.

Le spese aventi relazione con le entrate concernono, a loro volta, per miliardi 158,9, restituzioni e rimborsi di tributi, per miliardi 17,7, aggi ed altre spese per l'accertamento e la riscossione delle entrate e, per miliardi 22,8, vincite al lotto ed alle lotterie.

L'incremento di milioni 49.800,2, che si riscontra nelle spese in parola riguarda:

per milioni 44.450,2, le restituzioni ed i rimborsi, per effetto, soprattutto, delle maggiori occorrenze per restituzione dell'imposta generale sull'entrata (+ milioni 35.000);

per milioni 2.050, le spese per l'accertamento e la riscossione delle entrate, per effetto, anche, dell'incidenza della ripetuta legge 28 gennaio 1963, n. 20, concernente l'attribuzione di un assegno temporaneo al personale civile dell'Amministrazione dello Stato;

per milioni 3.300, le vincite al lotto ed alle lotterie.

Le spese per gli ex territori coloniali hanno prevalente riferimento con la sistemazione del personale degli enti dipendenti dai cessati Governi dei territori già di sovranità italiana in Africa.

La complessiva spesa di miliardi 51,8, previsti per i servizi all'estero riguarda, soprattutto, il funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari (miliardi 18,2), i contributi ad organismi di carattere internazionale (miliardi 9,1), le spese per le relazioni culturali con l'estero (miliardi 6,3) e quelle per l'emigrazione e le collettività italiane all'estero (miliardi 3).

L'aumento di milioni 10.094,4 è, soprattutto, dovuto alle maggiori occorrenze per il personale in attività di servizio ed in quiescenza (+ milioni 4.289,7), in relazione anche all'incidenza delle ricordate leggi 28 gennaio 1963, n. 20, concernente l'attribuzione di un assegno temporaneo al personale civile delle Amministrazioni dello Stato; 27 settembre 1963, n. 1315, relativa al miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e del decreto del Ministro del tesoro 17 giugno 1963 emanato in applicazione della ripetuta legge n. 324 del 1959, nonché all'accantonamento di milioni 670 sull'apposito fondo speciale in relazione al provvedimento in corso concernente l'aumento del contingente del personale a contratto presso le Rappresentanze diplomatiche e consolari.

In aumento operano anche, tra l'altro, le previste maggiori occorrenze per l'emigrazione e la tutela delle collettività italiane all'estero (+ milioni 1.050), nonché gli accantonamenti sul fondo speciale per provvedimenti legislativi in corso riguardanti la concessione alla Repubblica somala di un contributo per il pareggio del bilancio per l'anno 1964 (+ milioni 1.700) e la partecipazione italiana ai piani di sviluppo economico e sociale della Repubblica somala nell'anno 1964 (+ milioni 700).

Le spese per i servizi di culto concernono, per la quasi totalità, i contributi e concorsi a favore della Direzione generale del fondo per il culto.

L'aumento nelle spese di che trattasi è, essenzialmente, determinato dalle maggiori esigenze per i servizi di che trattasi.

Le spese per la liquidazione di oneri di guerra hanno prevalente riferimento con le somme da erogare per la concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra, di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 968, esclusi quelli per la riparazione e la ricostruzione di case di abitazione, considerati tra gli *interventi di carattere economico e produttivo*.

Rispetto al 1963-64 le spese in parola presentano una contrazione netta di milioni 909,9 determinata da variazioni in senso opposto, tra le quali è da citare quella in diminuzione di milioni 1.000 nelle spese per la liquidazione dei danni di guerra, le quali vengono previste, per il nuovo esercizio, in milioni 20.730 (contro milioni 21.730 del 1963-64).

Integrando tale importo con quello di milioni 9.270 destinato alla concessione di contributi per la riparazione dei danni di guerra nel settore dell'edilizia privata — incluso, come già accennato, tra le *spese per opere pubbliche* — si raggiunge l'importo di miliardi 30, di cui all'articolo 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

I *fondi di riserva ed i fondi indivisi*, ammontanti, come si è detto, a miliardi 111,1, concernono, essenzialmente, per miliardi 21 i fondi di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine e per quelle imprevedute, per miliardi 9,7 il fondo per le occorrenze relative al Territorio di Trieste e per il funzionamento dei servizi statali nel Territorio medesimo e, per miliardi 80, un fondo da ripartire tra le diverse Amministrazioni in relazione alla misura dell'indennità integrativa speciale mensile da corrispondere al personale statale in attività di servizio e in quiescenza, per il periodo dal 1° luglio 1964 al 30 giugno 1965, da determinare, ai sensi della legge 27 maggio 1959, n. 324, con decreto del Ministro del tesoro sulla base della variazione registrata nell'anno 1963 dall'indice del costo della vita rispetto a quello del giugno 1956.

La minore entità netta di milioni 57.406 dei fondi di che trattasi, è essenzialmente determinata dall'attribuzione alle singole voci in cui viene classificata la spesa dello Stato, degli oneri per milioni 137.376 di cui alle ripetute leggi recanti miglioramenti al trattamento economico dei pubblici dipendenti (tra cui quelle n. 20, n. 21, n. 41, n. 43 e n. 44 del 1963) che nel 1963-64 vennero considerate nei fondi in questione in quanto allora non ancora esattamente ripartibili, cui si contrappone la considerazione del cennato fondo di miliardi 80 da ripartire tra le diverse Amministrazioni statali.

* * *

SPESA PER IL PERSONALE.

Gli oneri per il personale in attività di servizio e per quello in posizione di quiescenza, inclusi negli stanziamenti di spesa sopra considerati, ammontano a complessivi milioni 2.316.097,1 (1). In detto importo sono compresi milioni 81.973,6 concernenti:

per milioni 80.000, un fondo da ripartire tra le varie Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, in relazione alla nuova misura dell'indennità integrativa speciale da corrispondere al personale statale in attività di servizio ed in quiescenza

(1) La ripartizione per Ministeri delle spese effettive, in oneri di personale ed occorrenze per i servizi, viene esposta nell'allegato E.

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

dal 1° luglio 1964 al 30 giugno 1965, che sarà stabilita, con decreto del Ministro del tesoro da emanare ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, sulla base delle variazioni registrate nel 1963, nell'indice del costo della vita rispetto a quello del giugno 1956;

per milioni 1.973,6 provvedimenti legislativi in corso all'atto della formulazione del progetto di bilancio in esame, considerati per la determinazione dell'ammontare degli appositi fondi speciali.

Questi ultimi provvedimenti riguardano, principalmente: l'aumento del contingente del personale a contratto presso le Rappresentanze diplomatiche e consolari (milioni 670); l'istituzione di 20 posti di professori di ruolo e di 150 posti di assistente ordinario nelle università e negli istituti di istruzione universitaria (milioni 390); l'estensione dell'articolo 17 della legge 12 agosto 1962, n. 1289 e dell'articolo 25 della legge 12 agosto 1962, n. 1290, al personale assunto sino al 31 dicembre 1962 nei servizi dell'Amministrazione centrale del Ministero del tesoro e nei reparti dei danni di guerra delle Intendenze di finanza (milioni 300); l'ordinamento delle carriere di concetto, esecutiva, di dattilografia ed ausiliaria dell'Avvocatura dello Stato (milioni 210); l'istituzione di una indennità per la funzione di direttore generale e qualifiche equiparate o superiori (milioni 200).

La predetta complessiva spesa di milioni 2.316.097,1 — nella quale sono compresi milioni 80.200 per accantonamenti concernenti promiscuamente personale dei diversi Ministeri e delle Aziende autonome (contro milioni 74.500 del 1963-64 riguardanti, per milioni 59.300, il personale delle Amministrazioni autonome e per milioni 15.200, detto personale e quello dei diversi Ministeri) presenta, rispetto a quella recata dalle previsioni iniziali del 1963-64, un aumento di milioni 256.114,2 così risultante:

	Previsioni Esercizio 1963-64	Previsioni Esercizio 1964-65	Differenze
	(Milioni di lire)		
Personale in attività di servizio	1.400.842,5	1.869.856,4	+ 469.013,9
Personale in quiescenza, compresi gli oneri per il trattamento particolare riservato al personale militare cessato dal servizio attivo per riduzione di quadri e a quello in posizioni particolari, nonché le indennità di licenziamento e quelle <i>una tantum</i> in luogo di pensione	270.086,4	364.267,1	+ 94.180,7
	<u>1.670.928,9</u>	<u>2.234.123,5</u>	+ 563.194,6
Accantonamenti sui fondi speciali	389.054 -	81.973,6	- 307.080,4
	<u>2.059.982,9</u>	<u>2.316.097,1</u>	+ 256.114,2

Detto incremento, che tiene naturalmente conto anche delle previste maggiori occorrenze in relazione alla situazione di fatto del personale in attività di servizio ed allo stato degli impegni per il debito vitalizio, è determinato in massima parte dall'incidenza, sull'esercizio 1964-65, di provvedimenti legislativi, tra i quali sono da segnalare i seguenti:

legge 28 gennaio 1963, n. 20, sull'attribuzione di un assegno temporaneo mensile al personale civile delle Amministrazioni dello Stato (+ miliardi 5,6);

decreto del Ministro per il tesoro 17 giugno 1963, emanato ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, con il quale è stata stabilita la nuova misura dell'indennità integrativa speciale a decorrere dal 1° luglio 1963, a seguito dell'aumento registrato nell'indice del costo della vita (+ miliardi 37,5);

legge 9 febbraio 1963, n. 78, riguardante l'attribuzione di un assegno temporaneo al personale direttivo e docente della scuola (+ miliardi 18,2);

leggi 18 febbraio 1963, n. 355, che ha stabilito nuove misure dell'indennità di studio e 4 agosto 1963, n. 1012, che ha disposto il conglobamento dell'indennità integrativa di cui

alla tabella B allegata alla predetta legge n. 355, nell'indennità di studio di cui alla tabella A annessa alla legge medesima (+miliardi 15);

legge 3 novembre 1963, n. 1543, recante norme sugli organici e sul trattamento economico dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato (+ miliardi 23);

legge 27 novembre 1963, n. 1315, sui miglioramenti del trattamento di quiescenza del personale statale (+ miliardi 68,7).

In aumento ha, inoltre, inciso per miliardi 80, il cennato fondo da ripartire tra le diverse Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, in relazione alla nuova misura dell'indennità integrativa speciale da corrispondere ai pubblici dipendenti per il periodo 1° luglio 1964-30 giugno 1965.

Le spese per il personale comprese nel bilancio per l'esercizio 1964-65, distinte a seconda che riguardino il trattamento di attività di servizio o il debito vitalizio ed i trattamenti simili, vengono poste a raffronto nel prospetto che segue con le analoghe spese risultanti dalle previsioni iniziali dei cinque precedenti esercizi finanziari:

ESERCIZI FINANZIARI	Spese per il personale in attività di servizio	Debito vitalizio e trattamenti simili	Accantonamenti per spese non ripartibili in sede di previsioni iniziali	TOTALE GENERALE
	(miliardi di lire)			
1959-60	915,7	180,1	26,1	1.121,9
1960-61	1.004,8	209,7	55,1	1.269,6
1961-62	1.061,1	245,7	96,2	1.403 -
1962-63	1.185,3	256,9	89,9	1.532,1
1963-64	1.400,8	270,1	389,1	2.060 -
1964-65	1.869,8	364,3	82,-	2.316,1

Sull'andamento delle spese in questione hanno inciso, oltre alle variazioni nella consistenza numerica del personale, la naturale espansione degli oneri di che trattasi, nonché l'adozione di provvedimenti economici, tra i quali sono da citare, per la loro portata finanziaria, oltre a quelli cui si è già fatto cenno trattando delle cause che hanno determinato le variazioni nelle spese di che trattasi per il 1964-65, rispetto al precedente esercizio, i seguenti provvedimenti:

legge 27 maggio 1959, n. 324, sulla revisione del trattamento economico dei pubblici dipendenti in attività di servizio ed in quiescenza;

legge 15 dicembre 1960, n. 1577, recante norme sul trattamento economico degli ufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e dei corpi di polizia;

legge 22 dicembre 1960, n. 1564, riguardante miglioramenti alle quote di aggiunta di famiglia spettanti a talune categorie di dipendenti statali;

legge 13 maggio 1961, n. 469, riguardante l'ordinamento dei servizi antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

legge 27 luglio 1961, n. 831, recante provvidenze a favore del personale direttivo ed insegnante delle scuole elementari, secondarie ed artistiche, dei provveditori agli studi e degli ispettori centrali, nonché del personale ausiliario delle scuole e degli istituti d'istruzione secondaria ed artistica;

legge 22 luglio 1961, n. 628, che apporta modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

leggi 19 aprile 1962, nn. 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179 e 180, che hanno disposto la concessione di un assegno mensile al personale civile di taluni Ministeri ed al personale operaio dello Stato:

legge 24 aprile 1962, n. 193, concernente l'adeguamento dell'indennità militare dei sottufficiali delle Forze armate e delle analoghe indennità dei sottufficiali e militari di truppa, dei Corpi di polizia e dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

legge 24 aprile 1962, n. 192, riguardante l'adeguamento dell'indennità di alloggio per il personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

legge 12 aprile 1962, n. 183, sull'aumento delle paghe dei militari e graduati di truppa delle Forze armate e l'aumento della paga degli allievi carabinieri, allievi finanziari, allievi guardie di pubblica sicurezza, allievi agenti di custodia, allievi guardie forestali e allievi vigili del fuoco;

legge 16 luglio 1962, n. 922, riguardante la revisione degli organici delle cancellerie e segreterie giudiziarie;

legge 28 gennaio 1963, n. 21, sulla concessione di una indennità mensile ai magistrati ordinari, ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti e della Giustizia militare e agli Avvocati e Procuratori dello Stato;

legge 26 gennaio 1963, n. 41, che ha stabilito nuove misure dell'indennità militare degli ufficiali e dei sottufficiali delle forze armate e delle analoghe indennità degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

legge 30 gennaio 1963, n. 43, che reca norme sul trattamento economico del personale militare delle Forze armate e dei Corpi di polizia;

legge 6 febbraio 1963, n. 44, sulla estensione dell'aumento delle quote di aggiunta di famiglia di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1564 al personale statale in attività di servizio ed in quiescenza con stipendio iniziale della qualifica o pensione superiori a lire 50.000 mensili lorde.

In aumento hanno inciso anche, in notevole misura, gli effetti delle leggi 26 gennaio 1962, n. 17 e 24 luglio 1962, n. 1073, sullo stralcio del piano per lo sviluppo della scuola, relativamente alla parte concernente il personale.

Relativamente alle spese per il personale in attività di servizio ed a quelle per il debito vitalizio ed i trattamenti similari (con esclusione, quindi, delle spese considerate in accantonamenti non ripartibili in sede di previsioni iniziali) esse vengono analizzate nel prospetto che segue in relazione alla natura degli oneri che le compongono:

ESERCIZI FINANZIARI	PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO				DEBITO VITALIZIO E TRATTAMENTI SIMILARI		
	Assegni fissi	Competenze accessorie	Oneri previdenziali	TOTALE	Pensioni	Trattamenti similari	TOTALE
	(miliardi di lire)						
1959-60	739,2	136,2	40,3	915,7	165,1	15 -	180,1
1960-61	817,3	144,4	43,1	1.004,8	193,5	16,2	209,7
1961-62	861,3	153,7	46,1	1.061,1	228,9	16,8	245,7
1962-63	959,3	183,2	42,8	1.185,3	238,6	18,3	256,9
1963-64	1.136,5	208,6	55,7	1.400,8	252 -	18,1	270,1
1964-65	1.551 -	252 -	66,8	1.869,8	345 -	19,3	364,3

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Per quanto concerne, infine, il personale in attività di servizio, le relative spese hanno presentato, negli esercizi considerati, per le diverse categorie di personale, il seguente andamento:

ESERCIZI FINANZIARI	Personale civile	Personale militare (compreso quello dei corpi di polizia e di altri corpi armati)	Personale insegnante	Personale operaio	Totale spesa personale in attività di servizio
	(miliardi di lire)				
1959-60	238,6	270 -	352,9	54,2	915,7
1960-61	261,1	303,4	380,9	59,4	1.004,8
1961-62	280 -	318,3	397,8	65 -	1.061,1
1962-63	319,8	337,5	467,7	60,3	1.185,3
1963-64	371,8	378,7	581,4	68,9	1.400,8
1964-65	463,4	472,5	852,3	81,6	1.869,8

ENTRATA

Le entrate effettive previste per l'esercizio 1964-65, ammontanti, come si è detto, a complessivi milioni 6.086.254,9 riguardano per milioni 5.794.912 cespiti tributari e, per milioni 291.342,9, entrate extra tributarie. I cespiti fiscali rappresentano, quindi, il 95,2 per cento circa delle entrate statali (l'analogo rapporto per il 1963-64 è del 94,9 per cento circa).

Il raffronto tra le previsioni per il nuovo esercizio e quelle iniziali per la corrente gestione risulta dal prospetto seguente:

	Previsioni dell'esercizio 1963-64	Previsioni dell'esercizio 1964-65	Differenze
	(Milioni di lire)		
<i>Entrate tributarie:</i>			
a) Ordinarie:			
Imposte sul patrimonio e sul reddito	1.190.270,1	1.381.945 -	+ 191.674,9
Tasse ed imposte sugli affari	1.934.845 -	2.278.395 -	+ 343.550 -
Dogane ed imposte indirette	1.187.030 -	1.382.050 -	+ 195.020 -
Monopoli	550.024,3	605.430 -	+ 46.405,7
Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco	61.308,8	71.842 -	+ 10.533,2
Totale tributi ordinari	4.932.478,2	5.719.662 -	+ 787.183,8
b) Straordinarie	66.550 -	75.250 -	+ 8.700 -
Totale cespiti tributari	4.999.028,2	5.794.912 -	+ 795.883,8
<i>Entrate extra tributarie</i>	<i>266.247,7</i>	<i>291.342,9</i>	<i>+ 25.095,2</i>
	5.265.275,9	6.086.254,9	+ 820.979 -

Il complessivo aumento di milioni 820.979 riguarda, quindi, per milioni 795.883,8 i cespiti fiscali e per milioni 25.095,2 le entrate extra tributarie.

L'aumento nelle entrate tributarie è la risultante di variazioni in senso opposto intese ad adeguare le previsioni relative ai gettiti che si presume di realizzare nell'esercizio 1964-65.

Nella valutazione dei singoli cespiti sono state tenute presenti anche le ripercussioni che, con l'esecuzione degli accordi relativi al Mercato comune europeo, si avranno sui proventi fiscali per effetto dell'ulteriore riduzione delle aliquote relative alle dogane ed alle sovrimposte di confine.

Sulle variazioni nei cespiti tributari hanno inciso, oltre la naturale dilatazione della materia imponibile, per effetto dell'incremento delle attività produttive e dell'espansione del reddito nazionale, i seguenti provvedimenti legislativi non considerati nelle previsioni iniziali del precedente esercizio 1963-64:

legge 18 febbraio 1963, n. 67, riguardante, tra l'altro, l'istituzione di una addizionale ai diritti erariali sui pubblici spettacoli ed alla tassa di lotteria;

decreto-legge 11 settembre 1963, n. 1180, convertito, con modificazioni, in legge 19 ottobre 1963, n. 1442, recante modifiche al trattamento fiscale dello zucchero e degli altri prodotti zuccherini;

decreto-legge 11 settembre 1963, n. 1181, convertito in legge 3 novembre 1963, n. 1463, concernente l'instaurazione dei prelievi sui prodotti del settore suinicolo, diversi da quelli previsti dal decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955, convertito in legge 28 settembre 1962, n. 1433;

legge 27 settembre 1963, n. 1316, riguardante l'abrogazione dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399, che ebbe a modificare il trattamento tributario e gli emolumenti dovuti sugli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico;

legge 27 settembre 1963, n. 1317, recante modificazioni in materia di imposta di registro sui trasferimenti immobiliari;

legge 30 ottobre 1963, n. 1456, sulla unificazione delle aliquote d'imposta di bollo sulle cambiali e sugli altri effetti di commercio;

legge 31 ottobre 1963, n. 1459, concernente modifiche alle aliquote dell'imposta generale sull'entrata per alcuni prodotti di lusso.

ENTRATE TRIBUTARIE.

Come si rileva dal prospetto riassuntivo, il complessivo introito di milioni 5.794.912 che si prevede di realizzare per i cespiti fiscali nell'esercizio 1964-65 riguarda, per milioni 5.719.662 tributi ordinari (pari al 98,7 per cento delle entrate fiscali) e, per milioni 75.250, quelli straordinari.

Relativamente ai *cespiti tributari ordinari*, la previsione di milioni 5.719.662 concerne:

a) *Imposte sul patrimonio e sul reddito.*

Il gettito dei tributi di che trattasi, previsto per il nuovo esercizio in milioni 1.381.945 riguarda, essenzialmente, l'imposta di ricchezza mobile (miliardi 810), quelle sulle società e sulle obbligazioni (miliardi 170), l'imposta complementare progressiva (miliardi 130), l'addizionale 5 per cento ad imposte dirette erariali ed a tributi comunali e provinciali (miliardi 62), le entrate riservate all'erario derivanti dalla estensione all'imposta sulle società della predetta addizionale e dall'aumento della medesima addizionale del 5 per cento (miliardi 63,8), le imposte sulle successioni e donazioni, compresa quella sul valore netto globale delle successioni (miliardi 73) e la ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle società (miliardi 36).

Rispetto alle previsioni del 1963-64 il gruppo dei cespiti in questione presenta un aumento di milioni 191.674,9, essenzialmente determinato dai maggiori proventi valutati per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile (+ miliardi 130), per quella complementare progressiva sul reddito complessivo (+ miliardi 15), per le imposte sulle successioni e donazioni e sul valore netto globale (+ miliardi 16), per quella sulle società e sulle obbligazioni (+ miliardi 15) e per l'imposta sui fabbricati (+ miliardi 10).

b) *Tasse ed imposte sugli affari.*

Per questo gruppo di cespiti è previsto un introito di milioni 2.278.395, riguardante, soprattutto: l'imposta generale sull'entrata (miliardi 1.230); quella di registro (miliardi 276); le imposte di bollo (miliardi 230); le tasse sulle concessioni governative (miliardi 80); quelle automobilistiche (miliardi 94); le tasse di radiodiffusione ed i canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari ed alla televisione (miliardi 70); l'imposta di conguaglio sui prodotti industriali importati (miliardi 110); i diritti erariali sui pubblici spettacoli e sulle scommesse (miliardi 35,1); l'imposta ipotecaria (miliardi 52) e quella in surrogazione del registro e del bollo (miliardi 30).

Rispetto alle previsioni del corrente esercizio, i cespiti considerati nella voce in esame presentano un incremento netto di milioni 343.550, riguardante, soprattutto: l'imposta generale sull'entrata (+ miliardi 120), quella di bollo (+ miliardi 55), l'imposta di conguaglio sui prodotti industriali importati (+ miliardi 28), quella di registro (+ miliardi 97), le tasse automobilistiche (+ miliardi 9), l'imposta ipotecaria (+ miliardi 8), le tasse di radiodiffusione e i canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari ed alla televisione (+ miliardi 8,6) e l'imposta in surrogazione del registro e del bollo (— miliardi 6).

Tale incremento netto tiene anche conto degli effetti dei già citati intervenuti provvedimenti fiscali, recanti:

l'istituzione di una addizionale ai diritti erariali sui pubblici spettacoli ed alla tassa di lotteria (legge 18 febbraio 1963, n. 67);

l'abrogazione dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399, concernente modificazioni del trattamento tributario e degli emolumenti dovuti sugli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico (legge 27 settembre 1963, n. 1316);

modificazioni in materia di imposta di registro sui trasferimenti immobiliari (legge 27 settembre 1963, n. 1317);

l'unificazione delle aliquote di imposta di bollo sulle cambiali e sugli altri effetti di commercio (legge 30 ottobre 1963, n. 1456);

modifiche alle aliquote dell'imposta generale sull'entrata per alcuni prodotti di lusso (legge 31 ottobre 1963, n. 1459).

c) *Dogane ed imposte indirette.*

Il gettito dei tributi di che trattasi, previsto per il nuovo esercizio in milioni 1.382.050 riguarda, essenzialmente, l'imposta di fabbricazione sugli olii minerali (miliardi 690), il provento delle dogane e diritti marittimi (miliardi 310) e quello delle sovrimposte di confine (miliardi 41,1), l'imposta di fabbricazione sullo zucchero e sulle materie zuccherine (miliardi 64,8), l'imposta sul consumo del caffè (miliardi 60), quella di fabbricazione sui filati (miliardi 37), l'imposta sul gas e sull'energia elettrica (miliardi 35), le imposte di fabbricazione sugli spiriti (miliardi 31), sulla birra (miliardi 19,5), sui gas incondensabili (miliardi 19), il diritto per i servizi amministrativi sul valore delle merci importate (miliardi 23) ed i prelievi agricoli applicabili alle importazioni dagli Stati membri della C. E. E. e dai Paesi terzi (miliardi 21,4).

Rispetto alle previsioni del corrente esercizio, il gruppo di cespiti in questione presenta un incremento di milioni 195.020, determinato, soprattutto, dai maggiori proventi che si prevede di realizzare per l'imposta di fabbricazione sugli oli minerali e loro derivati (+ miliardi 100), per le dogane e diritti marittimi (+ miliardi 65), per le entrate derivanti da prelievi agricoli applicabili alle importazioni da Paesi comunitari e non comunitari (+ miliardi 10,4: tenuto conto anche dei riflessi del citato decreto-legge 11 settembre 1963, n. 1181, convertito in legge 3 novembre 1963, n. 1463, concernente la instaurazione dei prelievi sui prodotti del settore suinicolo, diversi da quelli previsti dal decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955, convertito in legge 28 settembre 1962, n. 1433), per i diritti amministrativi sul valore delle merci importate (+ miliardi 5), per l'imposta sul gas e sull'energia elettrica (+ miliardi 3), per quella di fabbricazione sugli spiriti (+ miliardi 4) e per le sovrimposte di confine (+ miliardi 6,5).

Il predetto incremento è al netto della prevista flessione di miliardi 8,2 nel gettito dell'imposta di fabbricazione sullo zucchero e sulle materie zuccherine, per effetto delle modifiche al trattamento fiscale disposte con il menzionato decreto-legge 11 settembre 1963, n. 1180, convertito, con modificazioni, in legge 19 ottobre 1963, n. 1442.

d) *Monopoli.*

Con la legge 19 dicembre 1958, n. 1085, è stato disposto che con gli stessi decreti presidenziali con i quali vengono fissate le tariffe di vendita dei generi soggetti a monopolio fiscale, sono indicate, per ogni prezzo di tariffa le quote spettanti, rispettivamente, al fornitore, all'Amministrazione dei monopoli, al rivenditore e, per differenza, la quota da versare allo Stato, quale imposta di consumo.

A tale riparto si è provveduto con decreti del Presidente della Repubblica 18 aprile 1959, n. 167 e 15 dicembre 1959, n. 1114. Le quote di riparto, già variate a decorrere dal 1° gennaio 1961 con il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1960, n. 1545, sono state ulteriormente modificate con decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1962, n. 1592.

In relazione a ciò il complessivo introito spettante allo Stato, quale quota fiscale dei proventi che si prevede di realizzare nell'esercizio 1964-65 è di miliardi 605,4, di cui miliardi 571,3 per i tabacchi, miliardi 18,5 per i sali, miliardi 13,5 per i flammiferi e gli apparecchi di accensione e miliardi 2,1 per le cartine e i tubetti per sigarette.

Rispetto alle previsioni del corrente esercizio si ha un incremento netto di miliardi 46,4, riguardante per la quasi totalità, e cioè per miliardi 46,3 l'imposta sul consumo dei tabacchi.

e) *Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco.*

Per questo gruppo di cespiti il bilancio del nuovo esercizio reca una previsione di milioni 71.842, riguardante, per la più gran parte, il provento del giuoco del lotto.

Rispetto alla corrente gestione viene valutato, per i cespiti di che trattasi, un maggiore introito di milioni 10.533,2, di cui milioni 10.000 per il provento del lotto.

* * *

Per quanto attiene all'ordine di importanza dei diversi gruppi di cespiti dianzi considerati, nel concorso alla formazione del totale delle entrate fiscali ordinarie, i relativi dati possono essere desunti dal prospetto che segue, nel quale, con l'indicazione delle percentuali riguardanti il concorso medesimo, quale si rileva dal progetto del bilancio in esame, viene anche effettuato il raffronto con le analoghe percentuali risultanti dalle previsioni iniziali per il corrente esercizio 1963-64:

	ESERCIZIO 1963-64		ESERCIZIO 1964-65		DIFFERENZE	
	Importi in milioni di lire	Proporzioni percentuali	Importi in milioni di lire	Proporzioni percentuali	fra gli importi in milioni di lire	fra le proporzioni percentuali
Imposte sul patrimonio e sul reddito	1.190.270,1	24,1	1.381.945 -	24,1	+ 191.674,9	—
Tasse ed imposte sugli affari	1.934.845 -	39,2	2.278.395 -	39,8	+ 343.550 -	+ 0,6
Dogane ed imposte indirette	1.187.030 -	24,1	1.382.050 -	24,2	+ 195.020 -	+ 0,1
Monopoli	559.024,3	11,3	605.430 -	10,6	+ 46.405,7	— 0,7
Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco	61.308,8	1,3	71.842 -	1,3	+ 10.533,2	—
	4.932.478,2	100 -	5.719.662 -	100 -	+ 787.183,8	—

Mentre l'incidenza relativa delle tasse ed imposte sugli affari passa dal 39,2 al 39,8 per cento, quella dei proventi dei monopoli si contrae dall'11,3 al 10,6 per cento, mantenendo gli altri tributi sostanzialmente invariate le loro posizioni.

I *tributi straordinari* previsti, come accennato, in milioni 75.250 (contro milioni 66.550 dell'esercizio in corso), concernono principalmente il gettito dell'addizionale straordinaria di cui alla legge 26 novembre 1955, n. 1177 e quello dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio.

L'aumento rispetto al 1963-64 è da attribuire essenzialmente ai maggiori gettiti che si prevede di realizzare per la predetta addizionale straordinaria.

Il dettaglio delle previsioni relative ai cespiti tributari ordinari e straordinari, poste a raffronto con quelle iniziali della corrente gestione è esposto nell'allegato F.

ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE.

Come si è già detto, le *entrate extra tributarie*, previste in milioni 291.342,9, pari al 4,8 per cento circa delle entrate statali, presentano un aumento di milioni 25.095,2, rispetto alla gestione ora in corso.

La composizione di queste entrate e le variazioni per i singoli gruppi di introiti, rispetto alle previsioni del precedente esercizio, possono rilevarsi dal già richiamato allegato F.

Si precisano, qui di seguito, per i principali gruppi di entrate extra tributarie, i proventi di maggiore rilievo:

a) *Redditi dei beni dello Stato.*

Per questi redditi è previsto un introito di milioni 20.699,2, riguardante, principalmente, i proventi delle acque pubbliche e delle pertinenze idrauliche, canali, pertinenze di bonifica e proventi della pesca (milioni 12.090), i redditi dei terreni e dei fabbricati del demanio (milioni 2.500), i proventi delle miniere e dei diritti sui permessi di ricerca mineraria (milioni 2.500) e quelli relativi alle concessioni di spiagge e pertinenze marittime e lacuali (milioni 1.600).

Rispetto alle corrispondenti previsioni del 1963-64 si ha un aumento netto di milioni 1.130, da attribuire, essenzialmente, ai maggiori proventi delle acque pubbliche e delle pertinenze idrauliche.

b) *Prodotti netti di aziende e gestioni autonome.*

I proventi di che trattasi riguardano per milioni 31.741,9 gli avanzi di gestione dell'Azienda monopolio banane (milioni 10.027,3) e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici (milioni 21.714,6) e per milioni 46.400 i proventi di gestioni speciali. Tra questi vanno segnalati: le quote degli utili netti della gestione propria della Cassa depositi e prestiti (milioni 24.500) e delle Casse postali di risparmio (milioni 3.500), nonché gli utili della gestione dei buoni postali fruttiferi (milioni 18.000) devoluti al tesoro dello Stato.

L'aumento netto di milioni 8.368,6, che si registra per questo gruppo di introiti, è essenzialmente determinato dal maggiore avanzo di gestione previsto per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici (+ milioni 9.832,1) e dai maggiori utili netti della gestione propria della Cassa depositi e prestiti (+ milioni 6.000) e di quella dei buoni postali fruttiferi (+ milioni 2.600), nonché dall'eliminazione dell'avanzo di gestione dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato previsto, per il 1963-64, in milioni 11.534,5, concludendo il bilancio di detta Amministrazione per il 1964-65 in pareggio.

c) *Proventi di servizi pubblici minori.*

Questi proventi, valutati in milioni 34.204,2, contro milioni 29.790,2 della corrente gestione riguardano, soprattutto, le multe inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative (miliardi 9,2), le oblazioni e condanne a pene pecuniarie per contravvenzioni alle norme della circolazione (miliardi 6), i diritti catastali e di scritturato (miliardi 8), quelli introitati dagli Uffici all'estero (miliardi 2,1), i diritti inerenti al movimento degli aeromobili privati, delle persone e delle merci negli aerodromi del territorio nazionale aperti al traffico aereo civile (miliardi 2,5) e i diritti di verifica dei pesi e delle misure (miliardi 1,8).

L'aumento netto di milioni 4.414 previsto per questo gruppo di cespiti è determinato soprattutto dal maggiore provento valutato per i diritti catastali e di scritturato (+ milioni 2.800) e per quelli inerenti al movimento degli aeromobili (+ milioni 500).

d) *Rimborsi e concorsi nelle spese.*

Il bilancio in esame prevede rimborsi e concorsi per complessivi milioni 48.887,8 superiori di milioni 685,1 rispetto a quelli previsti per il corrente esercizio. Essi riguardano, soprattutto, il recupero di fondi riferibili a capitoli di spesa ordinaria iscritti negli stati di previsione dei diversi Ministeri (miliardi 13,4), il concorso dei Paesi della N. A. T. O., nelle spese di infrastrutture da eseguire nel quadro degli accordi di comune difesa (miliardi 14,6), le somme da versare dalle regioni e dalle province di Trento e di Bolzano a titolo di rimborsi e concorsi diversi dovuti allo Stato (miliardi 7,5) ed i rimborsi dovuti da Aziende autonome per spese di ogni genere sostenute per loro conto dal Provveditorato generale dello Stato (miliardi 3,9).

e) *Proventi e contributi speciali.*

La previsione di milioni 12.745,1 riguarda, essenzialmente, il contributo degli Istituti ed Enti previdenziali o assistenziali nella spesa per il trattamento economico del personale addetto al collocamento della manodopera e per la corresponsione del premio speciale di cui alla legge 22 dicembre 1961, n. 628 (miliardi 5,7), nonché il gettito dei tributi speciali, diritti e compensi di cui al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, in legge 26 settembre 1954, n. 869 e alla legge 14 luglio 1957, n. 580 (miliardi 5,6).

Rispetto alle previsioni del corrente esercizio si ha un aumento di milioni 3.547,4, essenzialmente dovuto ai maggiori introiti che si prevede di realizzare nei tributi sopra specificati.

f) *Interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro.*

La previsione di milioni 4.558,1 concerne, essenzialmente, gli interessi compresi nelle annualità di ammortamento di anticipazioni concesse ad Amministrazioni statali, Enti locali ed altri diversi (miliardi 2,3), nonché in quelle di anticipazioni effettuate sui finanziamenti concessi in base agli accordi sui prodotti agricoli stipulati con gli Stati Uniti d'America, per l'industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare, per lo sviluppo della piccola proprietà contadina, per provvidenze creditizie a favore della zootecnia e per agevolare l'industria alberghiera e le industrie esportatrici italiane (miliardi 1,7).

g) *Entrate diverse.*

Il gettito delle entrate diverse, valutato in complessivi milioni 92.106,6 riguarda per milioni 68.644 la parte ordinaria e per milioni 23.462,6 quella straordinaria.

In tali cespiti sono comprese: le ritenute sugli stipendi, aggi e pensioni (miliardi 33), le entrate eventuali e diverse dei Ministeri (miliardi 11), quelle per il saldo dei conti concernenti l'Istituto di emissione per tasso di circolazione e partecipazione dello Stato agli utili di gestione (miliardi 8,3), le entrate derivanti dall'alienazione di beni immobili infruttiferi dismessi dal Ministero della difesa (miliardi 12), la quota del 65 per cento degli utili netti annuali dell'Ente Nazionale Idrocarburi da versare allo Stato ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 febbraio 1953, n. 136 (miliardi 4,5), nonché il provento di tasse portuali (miliardi 5,3).

Le entrate in esame presentano, rispetto al 1963-64, un aumento netto di milioni 7.005 essenzialmente determinato dalle previste maggiori entrate per ritenute sugli stipendi, aggi e pensioni (+ miliardi 3) e dai maggiori proventi per tasse portuali (+ miliardi 1).

DISAVANZO

Come si è già posto in evidenza, il disavanzo di parte effettiva per l'esercizio 1964-65 viene a risultare in milioni 358.640,9 (il corrispondente disavanzo recato dalle previsioni iniziali per il corrente esercizio 1963-64 è di milioni 389.064,1).

I rapporti entra-spesa e disavanzo-spesa risultano come dallo specchio che segue, nel quale sono anche riportate le corrispondenti percentuali relative alle previsioni dell'esercizio ora in corso.

	SPESA (in milioni di lire)	ENTRATA		DISAVANZO	
		In milioni di lire	In per- centuale della spesa	In milioni di lire	In per- centuale della spesa
Esercizio 1963-64	5.654.340 -	5.265.275,9	93,1	389.064,1	6,9
Esercizio 1964-65	6.444.895,8	6.086.254,9	94,4	358.640,9	5,6

In sostanza, quindi, nelle previsioni per il nuovo esercizio le entrate effettive coprono il 94,4 per cento delle spese della medesima categoria (il corrispondente rapporto per il corrente esercizio è, invece, del 93,1 per cento).

Il disavanzo effettivo nell'indicato importo di miliardi 358,6 è largamente superato dalle spese per investimenti da effettuare a carico della parte effettiva del bilancio, spese che, ammontando, come verrà meglio precisato in seguito, a miliardi 1.091,3, superano di oltre tre volte il disavanzo medesimo.

3. — MOVIMENTO DI CAPITALI

Per questa categoria le previsioni relative alla nuova gestione si riassumono come appresso, in raffronto con quelle approvate per il corrente esercizio finanziario:

	Previsioni Esercizio 1963-64	Previsioni Esercizio 1964-65	Differenze
	(Milioni di lire)		
Spesa	469.828 -	406.610,7	- 63.217,3
Entrata	53.296,7	69.766,9	+ 16.470,2
Eccedenza della spesa sull'entrata	416.531,3	336.843,8	- 79.687,5

SPESA

Per quanto riguarda la spesa, l'indicato complessivo importo di milioni 406.610,7, risulta così costituito in raffronto con le corrispondenti previsioni iniziali per la corrente gestione:

	Previsioni Esercizio 1963-64	Previsioni Esercizio 1964-65	Differenze
	(Milioni di lire)		
Estinzione di debiti	279.645,8	248.613,5	- 31.032,3
Accensione di crediti	72.790 -	82.800 -	+ 10.010 -
Partite che si compensano con l'entrata	12.557,7	14.662,7	+ 2.105 -
Anticipazioni diverse	2.828 -	17.828 -	+ 15.000 -
Partecipazioni azionarie	50.500 -	5.500 -	- 45.000 -
Riscatti di ferrovie	6,5	6,5	-
Fondo speciale per provvedimenti legislativi in corso	51.500 -	37.200 -	- 14.300 -
	469.828 -	406.610,7	- 63.217,3

Le spese per estinzione di debiti riguardano essenzialmente:

il rimborso dei buoni del tesoro novennali 5 per cento a premi con scadenza 1° aprile 1965, la cui emissione venne autorizzata con legge 8 agosto 1955, n. 770 (miliardi 194);

l'ammortamento di debiti redimibili dello Stato (miliardi 12,6, di cui miliardi 8 per i prestiti della ricostruzione 3,50 per cento e 5 per cento, miliardi 2 per il prestito per la riforma fondiaria - redimibile 5 per cento, miliardi 1 per il prestito nazionale redimibile 5 per cento « Trieste », miliardi 1 per il debito redimibile 5 per cento - 1954, per indennizzo di beni italiani perduti all'estero per effetto del trattato di pace);

l'ammortamento dei mutui contratti dallo Stato con il Consorzio di credito per le opere pubbliche per l'attuazione di un piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura, a termini della legge 2 giugno 1961, n. 454 (miliardi 17);

le somme dovute agli Stati Uniti ad estinzione dei debiti per l'acquisto di materiali residuati di guerra americani, comprese le somministrazioni in lire italiane da effettuarsi in dipendenza del paragrafo 3, lettera c) dell'Accordo Bonner-Corbino e del paragrafo g), n. 2 dell'Accordo Taff-Del Vecchio, entrambi relativi ai predetti materiali (miliardi 4,4);

la somma da versare in entrata in corrispondenza della emissione di certificati speciali di credito da rilasciare all'Ufficio italiano dei cambi in relazione alle somme dallo stesso trasferite allo Stato per gli scopi di cui alla legge 3 dicembre 1957, n. 1196, sul finanziamento dei crediti a medio termine derivanti da esportazioni relative a forniture speciali (miliardi 10,8).

Per le *accensioni di crediti* la complessiva somma di milioni 82.800 recata dalle nuove previsioni è composta, in prevalenza, dalle poste seguenti:

somma da versare al « Fondo per l'acquisto di buoni del tesoro novennali e per l'ammortamento di altri titoli del debito pubblico » di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito in legge 23 febbraio 1958, n. 84 ed alla legge 23 ottobre 1961, n. 1148 (miliardi 50);

somma da mutuare all'Istituto centrale per il credito a medio termine alle medie e piccole industrie, allo scopo di estendere i finanziamenti dei crediti a medio termine a favore delle industrie esportatrici italiane, ai sensi dell'articolo 1 della già citata legge 3 dicembre 1957, n. 1196 (miliardi 10,8);

versamento ai sensi della legge 14 gennaio 1963, n. 22, a favore del fondo di rotazione previsto dal Capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949, per anticipazioni ad Istituti esercenti il credito ed a quelli autorizzati all'esercizio del credito agrario (miliardi 10);

somma da erogare, ai sensi della legge 27 gennaio 1962, n. 7, per l'ammortamento dei mutui contratti dal Comune di Napoli per la copertura dei disavanzi economici dei bilanci relativi agli esercizi dal 1946 al 1960, nonché per l'esecuzione di opere di cui alla legge 9 aprile 1953, n. 297 (miliardi 7,5);

versamento all'Istituto mobiliare italiano a costituzione del fondo per il finanziamento dell'industria meccanica, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 settembre 1947, n. 889 (miliardi 2,5).

Le *partite che si compensano con l'entrata* sono costituite, per la più gran parte e cioè per milioni 12.380, dai fondi scorta degli Enti militari, di quelli affini (Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, Corpo della guardia di finanza e Capitanerie di porto) e, per il restante importo, da talune partite minori.

Per le *anticipazioni diverse* il complessivo importo di milioni 17.828 riguarda, essenzialmente, le anticipazioni da parte dello Stato, ai sensi della legge 30 gennaio 1963, n. 70, per il pagamento delle rette di spedalità dovute dai Comuni agli ospedali civili gestiti da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ed alle cliniche universitarie che esercitano servizio di pronto soccorso (miliardi 15) e l'anticipazione all'Amministrazione degli Ospedali riuniti di Roma delle quote di spedalità non versate dai comuni debitori per degenti non romani (miliardi 2,5).

Per le *partecipazioni azionarie* l'indicato importo di milioni 5.500 concerne, essenzialmente, il conferimento dello Stato per la dotazione del Fondo autonomo istituito presso il Mediocredito, per le operazioni di finanziamento connesse con il pagamento degli indennizzi derivanti dall'applicazione della legge 5 luglio 1961, n. 635 (miliardi 5).

Le somme accantonate sul « *fondo speciale* », per il complessivo importo di milioni 37.200 si riferiscono ai seguenti provvedimenti legislativi concernenti:

disposizioni per il riordinamento delle strutture fondiarie e per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (miliardi 25);

nuova autorizzazione di spesa a favore del fondo di rotazione previsto dal Capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949 (miliardi 10);

Integrazione della legge 4 novembre 1963, n. 1457, riguardante provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (miliardi 1,4);

provvidenze per le zone agrarie danneggiate da eccezionali calamità naturali e avversità atmosferiche (miliardi 1);

provvidenze per i lavoratori italiani infortunatisi in Germania (miliardi 0,1).

La diminuzione di milioni 63.217,3 risultante nelle spese della categoria in esame, dal raffronto con le previsioni iniziali del corrente esercizio, è determinata da variazioni operanti in senso opposto, delle quali sono da segnalare, tra le altre, quelle dovute:

alle minori somme occorrenti per il rimborso di buoni del tesoro poliennali (— miliardi 35, in relazione alla scadenza dei buoni novennali 5 per cento a premi 1965, per un valore nominale complessivo di 194 miliardi);

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

l'eliminazione dello stanziamento relativo al fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale I. R. I. (— miliardi 45), per effetto dell'esaurimento delle autorizzazioni di spesa recate dalla legge 21 luglio 1960, n. 785;

alla maggiore somma occorrente per l'ammortamento dei mutui contratti dallo Stato con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, per l'attuazione della citata legge n. 454 del 1961, concernente un piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura (+ miliardi 2,7);

all'accantonamento della cennata somma di miliardi 10 in relazione al provvedimento legislativo concernente il fondo di rotazione previsto dal Capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949.

ENTRATA

Relativamente all'entrata della categoria in esame, il complessivo importo di milioni 69.766,9 previsto per il prossimo esercizio finanziario 1964-65 è costituito come appresso in confronto con le corrispondenti previsioni iniziali per la corrente gestione:

	Previsioni Esercizio 1963-64	Previsioni Esercizio 1964-65	Differenze
	(Milioni di lire)		
Rimborsi di anticipazioni e di crediti vari del Tesoro	15.143 -	29.033,2	+ 13.890,2
Partite che si compensano con la spesa	12.557,7	14.662,7	+ 2.105 -
Accensione di debiti	24.570 -	24.570 -	—
Vendita di beni ed affrancamento di canoni.	1.001 -	1.501 -	+ 500 -
Recuperi diversi	25 -	—	- 25 -
Totale	53.296,7	69.766,9	+ 16.470,2

I rimborsi di anticipazioni e di crediti vari del Tesoro riguardano, essenzialmente: per miliardi 15 il recupero delle somme anticipate, ai sensi della legge 30 gennaio 1963, n. 70, per il pagamento delle rette di ospedalità dovute dai Comuni agli ospedali civili gestiti da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ed alle cliniche universitarie che esercitano servizio di pronto soccorso; per miliardi 2,6 il recupero dai Comuni debitori delle somme anticipate all'Amministrazione degli ospedali riuniti di Roma ed all'Istituto fisioterapico Santa Maria e San Gallicano per quote di ospedalità per degenti non romani; per miliardi 3,8 le quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento di anticipazioni varie concesse dal Tesoro a Ministeri, province, comuni ed altri enti; per miliardi 2, la 2^a delle 15 annualità da corrispondere dall'Istituto centrale per il credito a medio termine alle medie e piccole industrie, a rimborso dei muti concessi dal Ministero del tesoro, ai termini della legge 3 dicembre 1957, n. 1196, e per miliardi 1,1 le annualità a carico di province, comuni ed altri enti morali per debiti verso lo Stato.

Per le partite compensative, si rinvia a quanto già detto trattando della spesa.

Le accensioni di debiti concernono, in gran parte, le somme da trasferire allo Stato dall'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi della già citata legge 3 dicembre 1957, n. 1196, da concedere in mutui all'Istituto centrale per il credito a medio termine per l'estensione dei finanziamenti a medio termine alle industrie esportatrici italiane, nonché il ricavo della emissione di certificati speciali di credito da rilasciare al predetto ufficio italiano dei cambi, in relazione alle somme dallo stesso trasferite allo Stato, ai sensi della predetta legge 3 dicembre 1957, n. 1196 (miliardi 21,6).

Le entrate per vendita di beni ed affrancamento di canoni comprendono milioni 1.500 per la vendita di beni immobili fruttiferi.

Il maggiore introito complessivo netto di milioni 16.470,2 risultante dal raffronto con le corrispondenti previsioni per il 1963-64 è, soprattutto, determinato dal cennato recupero delle somme anticipate dallo Stato per il pagamento di rette di ospedalità dovute dai comuni agli ospedali civili ed alle cliniche universitarie (+ miliardi 15).

4. — SPESE DI INVESTIMENTO

A conclusione dell'illustrazione relativa al bilancio dello Stato, è di notevole rilievo precisare quanta parte della spesa pubblica destinata a spese di carattere produttivo — e cioè a spese di investimento — contribuisca al potenziamento dell'economia nazionale. Dette spese risultano di complessivi milioni 1.160.121,8 delle quali milioni 1.091.263,4 a carico della parte effettiva del bilancio e milioni 68.858,4 della categoria « movimento di capitali ».

Il raffronto tra le dotazioni per il nuovo esercizio concernenti le spese in parola e quelle corrispondenti relative alla corrente gestione, distintamente per settori di intervento e per categorie di bilancio, risulta dal prospetto che segue:

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	PARTE EFFETTIVA			MOVIMENTO DI CAPITALI			IN COMPLESSO		
	Esercizio 1963-64	Esercizio 1964-65	Differenze	Esercizio 1963-64	Esercizio 1964-65	Differenze	Esercizio 1963-64	Esercizio 1964-65	Differenze
	(Milioni di lire)								
Opere pubbliche straordinarie (comprese quelle edilizie e le opere stradali in gestione all'A. N. A. S.)	466.162,4	540.245,7	+ 74.083,3	2.500,1	1.000,1	- 1.500 -	468.662,5	541.245,8	+ 72.583,3
Interventi nel campo delle opere pubbliche e nei settori economici da attuarsi a cura della Cassa del Mezzogiorno	209.850 -	229.850 -	+ 20.000 -	-	-	-	209.850 -	229.850 -	+ 20.000 -
Agricoltura e bonifica	72.543,6	125.483,9	+ 52.940,3	37.039,9	48.135 -	+ 11.095,1	109.583,5	173.618,9	+ 64.035,4
Interventi a favore dell'industria nazionale	27.422,2	38.415,8	+ 10.993,6	64.358,3	19.320,4	- 45.037,9	91.780,5	57.736,2	- 34.044,3
Addestramento professionale dei lavoratori e cantieri di rimboscimento	8.000 -	8.000 -	-	-	-	-	8.000 -	8.000 -	-
Partecipazioni ad Enti ed Organismi internazionali a carattere economico	10.180 -	15.230,7	+ 5.050,7	-	-	-	10.180 -	15.230,7	+ 5.050,7
Spettacolo, radiotelevisione e turismo	24.519,7	32.514 -	+ 7.994,3	-	-	-	24.519,7	32.514 -	+ 7.994,3
Interventi nel settore dei trasporti e delle comunicazioni	43.675,2	55.548,1	+ 11.872,9	-	-	-	43.675,2	55.548,1	+ 11.872,9
Mobili, macchine, attrezzature tecnico-scientifiche, sanitarie, didattiche; acquisto, riparazione e ricollocamento in sito di opere d'arte; altri interventi diversi	40.090,2	45.975,2	+ 5.885 -	305,6	402,9	+ 97,3	40.395,8	46.378,1	+ 5.982,3
	902.443,3	1.091.263,4	+ 188.820,1	104.203,9	68.858,4	- 35.345,5	1.006.647,2	1.160.121,8	+ 153.474,6

N. B. — La ripartizione per Ministeri e per categorie di bilancio delle spese di che trattasi può essere desunta dall'allegato G.

Dal prospetto che precede risulta che le spese di investimento comprese nel progetto di bilancio per il prossimo esercizio 1964-65 presentano un aumento netto di milioni 153.474,6.

Detto incremento netto è determinato da variazioni diverse, delle quali sono da citare, per la loro entità, quelle riguardanti i seguenti settori di intervento:

- Opere pubbliche straordinarie (+ miliardi 72,6);
- Cassa del mezzogiorno (+ miliardi 20);
- Agricoltura e bonifica (+ miliardi 64);
- Industria (— miliardi 34);
- Trasporti e comunicazioni (+ miliardi 11,9).

Per quanto concerne il settore delle *opere pubbliche straordinarie*, l'incremento netto di miliardi 72,6 è determinato da variazioni opposte, delle quali sono da citare quelle riguardanti:

le spese per l'attuazione di un piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna autorizzate dalla legge 11 giugno 1962, n. 588 (+ miliardi 5);

il maggior contributo di solidarietà nazionale alla Regione siciliana determinato ai sensi della legge 27 giugno 1962, n. 886, da impiegarsi nell'esecuzione di opere pubbliche (+ miliardi 4);

le maggiori somme autorizzate, per l'esercizio di che trattasi, dalle leggi: 11 dicembre 1962, n. 1748, che modifica la legge 13 agosto 1959, n. 904, sulla sistemazione, il miglioramento e l'adeguamento delle strade statali rientranti fra gli itinerari internazionali e le arterie di grande circolazione (+ miliardi 20), 12 febbraio 1958, n. 126, concernente la classificazione e la sistemazione di strade provinciali (+ miliardi 3), 24 luglio 1961, n. 729, riguardante il piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali (+ miliardi 3,3);

gli interventi per l'edilizia scolastica recati dalle leggi 24 luglio 1962, n. 1073 e 3 febbraio 1963, n. 75 (+ miliardi 4,3) e per quella economica e popolare per effetto della legge 4 novembre 1963, n. 1460 (+ miliardi 6);

la costruzione del palazzo di giustizia di Napoli recata dalla legge 5 marzo 1963, n. 285 (+ miliardi 2);

il piano per la sistematica regolazione dei corsi d'acqua naturali previsto dalla legge 25 gennaio 1962, n. 11 (+ miliardi 7,5).

In aumento incidono anche le maggiori autorizzazioni di spesa proposte col disegno di legge di approvazione dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici (+ miliardi 6,9, di cui miliardi 4,4 per nuovi limiti di impegno), nonché le somme accantonate negli appositi fondi speciali in relazione ai provvedimenti legislativi concernenti, tra l'altro, l'assetto edilizio delle facoltà di medicina e di lettere dell'università di Napoli (+ miliardi 2,3); la sistemazione dei servizi di frontiera al Valico di Brogeda-Ponte Chiasso-Como (+ miliardi 1,8); l'istituzione dell'università europea con sede in Firenze (+ miliardi 1,5); il potenziamento delle attrezzature doganali di Napoli e di Milano (+ miliardi 1).

Per contro, in diminuzione opera, soprattutto, la cessazione delle autorizzazioni di spesa recate dalla legge 21 marzo 1958, n. 298, riguardante l'esecuzione di opere pubbliche nel territorio di Trieste, del Friuli e della Venezia Giulia (— miliardi 6,3).

Circa gli interventi nel campo delle *opere pubbliche e nei settori economici da attuarsi a cura della Cassa del Mezzogiorno*, l'indicato incremento di miliardi 20 riguarda l'accantonamento, di pari importo, effettuato nei predetti fondi speciali in relazione al provvedimento legislativo in corso riguardante l'aumento dell'annualità a favore della Cassa medesima.

Relativamente al settore *agricoltura e bonifica*, l'aumento di miliardi 64 è determinato da variazioni operanti in senso opposto, delle quali particolare rilievo hanno quelle connesse:

con gli accantonamenti inseriti negli appositi fondi speciali per provvedimenti legislativi in corso riguardanti: autorizzazione di spese per le attività degli Enti di sviluppo (+ miliardi 30,5); provvidenze straordinarie e in favore della zootecnia, della olivicoltura e della bieticoltura (+ miliardi 18); ulteriore autorizzazione di spesa a favore del fondo di rotazione

previsto dal Capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949 (+miliardi 10); provvidenze per le zone agrarie danneggiate da eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche (+ miliardi 3); bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi (+ miliardi 4);

con la maggiore autorizzazione di spesa recata dalla legge 2 giugno 1961, n. 454, sul piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura (+ miliardi 2,2);

con la cessazione della spesa autorizzata dalla legge 10 dicembre 1958, n. 1094, sulla diffusione delle sementi selezionate (— miliardi 4,1).

Per quanto riguarda gli interventi a favore dell'*industria*, l'indicata contrazione netta di miliardi 34 è la risultante di variazioni operanti in senso opposto.

Delle variazioni in diminuzione sono da citare, soprattutto, quelle connesse con la cessazione delle autorizzazioni di spese di cui alle leggi 21 luglio 1960, n. 785, sull'aumento del fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale (— miliardi 45) e 11 agosto 1960, n. 933, riguardante l'istituzione del Comitato nazionale per l'energia nucleare (— miliardi 10).

Le variazioni in aumento concernono, soprattutto, gli accantonamenti per provvedimenti in corso riguardanti: contributo al Comitato nazionale per l'energia nucleare (+ miliardi 15); autorizzazione di spesa di lire 3 miliardi annui per gli scopi di cui alla legge 30 luglio 1959, n. 623, concernente nuovi incentivi a favore delle medie e piccole industrie (+ miliardi 3); proroga ed integrazione della legge 16 settembre 1960, n. 1016, recante finanziamenti a medio termine al commercio (+ miliardi 1); integrazione alla legge 4 novembre 1963, n. 1457, riguardante provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (+ miliardi 1,6: per la quota relativa al settore in esame).

Infine, per quanto attiene agli *interventi nel campo dei trasporti e delle comunicazioni*, l'incremento è prevalentemente determinato dagli accantonamenti effettuati in relazione ai provvedimenti concernenti l'integrazione degli stanziamenti previsti dalla legge 18 febbraio 1963, n. 318, riguardante provvidenze a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento (+ miliardi 7) e la concessione di contributi di demolizione per il naviglio vetusto (+ miliardi 5).

Una valutazione del volume complessivo degli investimenti di cui verrà a beneficiare l'economia nazionale con le dotazioni proposte per il medesimo esercizio, può essere effettuata considerando, in aggiunta agli investimenti diretti delle Amministrazioni dello Stato, quelli stimolati dal concorso statale ed escludendo gli investimenti già effettuati in precedenti esercizi, tuttora impegnanti il bilancio con effetti protratti.

In relazione a ciò gli investimenti complessivi che si inquadrano nel programma di sviluppo economico si aggireranno, nel 1964-65, sui 2.200 miliardi di lire. In tale complesso trovano preminente considerazione i settori delle opere pubbliche, dell'agricoltura e bonifica e dell'industria, i quali beneficieranno anche degli investimenti attuati attraverso la Cassa per il Mezzogiorno, ed il settore dei trasporti e delle comunicazioni.

5. — SPESE PLURIENNALI

La complessiva spesa di miliardi 6.851,5, compresa nel progetto di bilancio per l'esercizio 1964-65, include miliardi 1.184,6 per spese straordinarie ad incidenza pluriennale, di cui miliardi 1.082,1 a carico della parte effettiva e miliardi 102,5 della categoria movimento di capitali.

L'incidenza finanziaria sui successivi esercizi degli oneri in parola risulta dal prospetto che segue nel quale gli oneri medesimi sono raggruppati a seconda che riguardino annualità relative a prestazioni da riferire alla competenza di precedenti esercizi finanziari, ovvero limiti di impegno e spese in annualità per prestazioni da attribuire alla competenza del 1964-65 o, infine, oneri recati da programmi poliennali relativamente alla quota afferente ai singoli esercizi, nonché da annualità decorrenti dall'esercizio 1965-66 o da quelli successivi:

	Esercizio 1964-65	Esercizio 1965-66	Esercizio 1966-67	Esercizio 1967-68	Esercizio 1968-69	Esercizio 1969-70	Esercizio 1970-71 e successivi	TOTALE
	(miliardi di lire)							
Oneri per annualità relative a prestazioni da riferire alla competenza di esercizi anteriori al 1964-65:								
di parte effettiva	245,9	247,5	247,3	244,1	243,2	243,2	4.075,7	5.301 -
per movimento di capitali.	31,1	31,1	33,1	33,3	33,3	34,9	610,8	776,5
	277 -	278,6	280,4	277,4	276,5	278,1	4.686,5	6.077,5
Oneri recati da limiti di impegno e da annualità decorrenti dal 1964-65:								
di parte effettiva	33,3	41,4	41,7	41,9	42,1	41,4	838,6	1.047,1
per movimento di capitali.	2,9	3,5	3,8	4 -	4,2	4,5	97,9	117,9
	36,2	44,9	45,5	45,9	46,3	45,9	936,5	1.165 -
Oneri recati da programmi poliennali per la quota afferente ai singoli esercizi, nonché da annualità decorrenti dall'esercizio 1965-66 o da quelli successivi:								
di parte effettiva	802,9	566,8	467,4	360,9	324,8	251 -	2.384,5	4.355,4
per movimento di capitali.	68,5	91,5	81,6	60,3	60 -	2,7	138,4	434,5
	871,4	658,3	549 -	421,2	384,8	253,7	2.522,9	4.789,9
In complesso:								
a carico della parte effettiva	1.082,1	855,7	756,4	646,9	610,1	535,6	7.298,8	10.703,5
a carico del movimento di capitali	102,5	126,1	118,5	97,6	97,5	42,1	847,1	1.328,9
	1.184,6	981,8	874,9	744,5	707,6	577,7	8.145,9	12.032,4

I dati esposti non considerano le spese da finanziare, ai sensi delle relative disposizioni legislative, con la contrazione di mutui e quelle connesse con operazioni di debito pubblico.

Per quanto concerne gli oneri per annualità relative a prestazioni da riferire alla competenza di esercizi anteriori al 1964-65, ammontanti in complesso a miliardi 6.077,5 oltre a miliardi 277 a carico del 1964-65, va precisato che essi riguardano soprattutto:

contributi a favore dell'edilizia economica e popolare (miliardi 37,1 per il 1964-65 e miliardi 968,9 per gli esercizi successivi);

concorsi e sussidi per opere di edilizia scolastica di interesse di enti locali (1964-65: miliardi 29; esercizi successivi: miliardi 837,1);

concorsi e sussidi per l'esecuzione di altre opere di interesse di enti locali (miliardi 35,2 per il 1964-65 e miliardi 1.026,5 a carico dei successivi esercizi);

contributi per la riparazione di danni bellici (esercizio 1964-65: miliardi 16,6; esercizi successivi: miliardi 318,9);

contributi trentennali per l'attuazione del piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali di cui alla legge 24 luglio 1961, n. 729 (miliardi 15,1 per il 1964-65 e miliardi 409,9 per gli esercizi successivi);

ammortamento dei mutui contratti per il finanziamento del piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura, ai sensi della legge 2 giugno 1961, n. 454 (miliardi 23,6 e miliardi 14,3 a carico del 1964-65; miliardi 242,2 e miliardi 411,8 di quelli successivi, rispettivamente, per quote interessi e quote capitale);

quota capitale compresa nelle rate di ammortamento di mutui contratti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, da rimborsare dal Tesoro ai sensi della legge 27 aprile 1962, n. 211 (esercizio 1964-65: miliardi 19,3; esercizi successivi: miliardi 371,3);

spese per l'ammortamento dei mutui contratti dal Comune di Napoli per la copertura dei disavanzi economici dei propri bilanci dal 1946 al 1960 e delle obbligazioni emesse per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie (miliardi 10,3 nel 1964-65; miliardi 163,3 negli esercizi successivi).

Circa i limiti d'impegno e le spese in annualità decorrenti dall'esercizio 1964-65, sul quale incidono per miliardi 36,2, essi concernono soprattutto:

un nuovo limite d'impegno per la concessione di contributi trentennali per l'attuazione del piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali, di cui alla legge 24 luglio 1961, n. 729 (1964-65: miliardi 3,3; esercizi successivi: miliardi 95,7);

concorsi e sussidi per opere di edilizia scolastica di cui alla legge 24 luglio 1962, n. 1073, modificata dalla legge 3 febbraio 1963, n. 75 (miliardi 3,3 nel 1964-65 e miliardi 112,5 nei successivi esercizi);

contributi a favore dell'edilizia economica e popolare (miliardi 3,2 nel 1964-65 e miliardi 108,8 negli esercizi successivi);

ammortamento dei mutui da contrarre per il finanziamento del piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura, di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454 (miliardi 6,9 nel 1964-65 e miliardi 160,8 negli esercizi successivi, comprensivi sia della quota interessi, sia della quota capitale).

Infine, per quanto concerne gli oneri recati da programmi poliennali e le annualità decorrenti dall'esercizio 1965-66 o da quelli successivi, ammontanti in complesso a miliardi 4.789,9 oltre a miliardi 871,4 compresi nel bilancio 1964-65, essi riguardano, soprattutto:

l'esecuzione di opere straordinarie in Calabria a cura della Cassa per il Mezzogiorno, ai termini delle leggi 26 novembre 1955, n. 1177 e 10 luglio 1962, n. 890 (1964-65: miliardi 29; nei successivi esercizi: complessivi miliardi 54);

il piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna (legge 11 giugno 1962, n. 588: esercizio 1964-65 miliardi 25; esercizi successivi: miliardi 310);

i contributi a favore di Enti e società che provvedono a costruzioni di edilizia economica e popolare (leggi 30 gennaio 1962, n. 28 e 4 novembre 1963, n. 1460: miliardi 112 negli esercizi 1965-66 e successivi);

la sistemazione, il miglioramento e l'adeguamento delle strade statali o di primaria importanza e l'esecuzione del programma autostradale (leggi 13 agosto 1959, n. 904 e 18 dicembre 1962, n. 1748: miliardi 45,5 nel 1964-65 e miliardi 95,5 negli esercizi successivi, di cui miliardi 89,5 nel biennio 1965-66/1966-67);

la classificazione, sistemazione e manutenzione delle strade di uso pubblico (legge 12 febbraio 1958, n. 126 e successive modificazioni: miliardi 44 nel 1964-65 e miliardi 171 nei quattro esercizi successivi);

il piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali approvato con legge 24 luglio 1961, n. 729 (1964-65 miliardi 10; esercizi successivi miliardi 395);

le spese per la concessione di indennizzi e di contributi per danni di guerra (1964-65 miliardi 20,7; esercizi successivi miliardi 415,6);

il rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato delle quote capitale dei mutui da contrarre ai sensi della legge 27 aprile 1962, n. 211 (miliardi 564,9 negli esercizi 1966-67 e successivi);

le sovvenzioni per costruzione ed esercizio di ferrovie concesse (miliardi 16,3 per il 1964-1965 e miliardi 317,1 per quelli successivi);

la liquidazione del patrimonio edilizio della gestione INA-Casa e l'istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori, di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60 (miliardi 12 per il 1964-65 e miliardi 176 per quelli successivi);

le sovvenzioni alle società assuntrici di servizi marittimi (1964-65 miliardi 29,8; esercizi successivi miliardi 484,2);

l'ammortamento dei mutui da contrarre per il finanziamento dei programmi di costruzione di case per i lavoratori agricoli ai sensi della legge 30 dicembre 1960, n. 1676 (miliardi 240,2, di cui miliardi 95,2 per quota interessi e miliardi 145 per quota capitale).

Per maggiori elementi di dettaglio circa le spese pluriennali si rinvia all'allegato *H* ed ai suoi sub allegati.

II. — AZIENDE AUTONOME

Delle diverse Aziende autonome dello Stato, interessano maggiormente, per l'entità del movimento relativo e per i riflessi che le risultanze delle rispettive gestioni hanno sul bilancio statale, le seguenti:

- Amministrazione delle ferrovie dello Stato;
- Amministrazione dei monopoli di Stato;
- Amministrazione delle poste e dei telegrafi;
- Azienda di Stato per i servizi telefonici;
- Azienda nazionale autonoma delle strade.

I bilanci di tali Amministrazioni vengono illustrati, in dettaglio, in appositi allegati alla presente esposizione, ai quali, perciò, si rinvia.

Al fine, peraltro, di fornire elementi complessivi di orientamento, nel quadro che segue vengono esposte le risultanze d'insieme dei singoli bilanci, raggruppando le entrate e le spese in relazione alle loro caratteristiche più salienti:

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	ENTRATE				PER LE OCCORRENZE DELLA GESTIONE				SPESE		TOTALE complessivo
	Proprietà dell'Azienda	SOMMINISTRAZIONI DELLO STATO		TOTALE complessivo	Personale	Servizi	In complesso	Connesse con lavori e spese patrimoniali	Avanzo da versare al Tesoro		
		per le occorrenze della gestione	per altri titoli								
(Milioni di lire)											
Ferrovie (a)	(b) 517.076,6	—	(c) 83.856,3	600.932,9	(d) 324.484, —	235.248,9	559.732,9	41.200, —	—	600.932,9	
Monopoli	150.038,4	—	—	150.038,4	(e) 47.243,6	102.794,8	150.038,4	—	—	150.038,4	
Poste e telegrafi (a)	321.698,4	20.000, —	—	341.698,4	263.275,1	54.483,9	317.759, —	23.939,4	—	341.698,4	
Azienda di Stato per i servizi telefonici (a)	69.074, —	—	—	69.074, —	(f) 21.902,3	12.816,3	34.718,6	12.640,8	21.714,6	69.074, —	
Azienda nazionale autonoma delle strade (h)	2.664, —	(g) 97.639,6	(i) 86.062,1	186.365,7	21.721,9	35.150,3	56.872,2	129.493,5	—	186.365,7	
	1.060.551,4	117.639,6	169.918,4	1.348.109,4	678.626,9	440.494,2	1.119.121,1	207.273,7	21.714,6	1.348.109,4	

(a) Parte ordinaria.

(b) Di cui milioni 65.000 da anticiparsi dalla Cassa depositi e prestiti a copertura del disavanzo della gestione.

(c) Di cui milioni 59.000 per rimborso dei minori introiti derivanti dall'effettuazione di trasporti gratuiti ed a tariffa ridotta e dei disavanzi delle linee a scarso traffico mantenute in esercizio per motivi economico-sociali di interesse generale, milioni 19.284,1 per rimborso delle rate di ammortamento in conto capitale dei mutui contratti in applicazione di specifiche autorizzazioni di leggi e milioni 5.572,2 per rimborso delle rate di ammortamento delle quote dei mutui contratti con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, destinate alla ricostruzione e alla riparazione del materiale e degli impianti distrutti o danneggiati per cause di guerra.

(d) Esclusi la spesa per il personale retribuito direttamente a carico delle gestioni speciali ed autonome (milioni 36.758,4), gli oneri per pensioni, sussidi e per interventi previdenziali a favore del personale e degli assuntori fronteggiati dagli appositi fondi autonomi con risorse proprie, non aventi incidenza sull'esercizio ferroviario (milioni 9.083), nonché il contributo del Tesoro al fondo pensioni e sussidi, determinato ai sensi della legge 29 novembre 1962, n. 1688 (milioni 81.143,7).

(e) Compresi milioni 650 per il personale assunto per lavori stagionali ed occasionali relativi al servizio delle saline.

(f) Di cui milioni 60.459,2 da anticiparsi dalla Cassa depositi e prestiti a parziale copertura del disavanzo della gestione.

(g) Le spese per il personale dell'Amministrazione postale, in servizio presso l'Azienda dei telefoni, sono considerate tra le spese di personale di questa Azienda che provvede a rimborsare l'Amministrazione predetta unitamente alle spese per le pensioni relative al personale telefonico passato alle dipendenze dei concessionari di zona.

(h) Escluse le partite compensative.

(i) Contributo annuo ai sensi dell'articolo 26, lettera a), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, modificata dall'articolo 3 della legge 21 aprile 1962, n. 181.

(l) Di cui milioni 86.050 per lavori (compresi milioni 18.550 per contributi a società concessionarie di autostrade e per opere a pagamento differito) e milioni 12,1 quale contributo sostitutivo del soppresso contributo integrativo di utenza stradale già dovuto da parte di aziende industriali e commerciali.

Dal prospetto che precede risulta che per le cinque Aziende considerate, le spese di gestione, nel complessivo importo di milioni 1.119,121,1, riguardano per milioni 678.626,9 gli oneri di personale e per milioni 440.494,2 quelli per i servizi con un'incidenza, quindi, dei detti oneri di personale, sul complesso della spesa, pari al 60,6 per cento della spesa stessa.

Le entrate proprie delle Aziende suddette ammontano a milioni 1.060.551,4, pari al 94,8 per cento delle spese complessive di gestione.

Gli oneri di personale, riferiti alla parte gravante sull'esercizio delle singole Aziende, corrispondono al 64 per cento delle entrate stesse.

Quanto all'ammontare complessivo di questi oneri, va rammentato che l'importo di milioni 678.626,9 suindicato, che concorre agli oneri di esercizio delle diverse Amministrazioni autonome, è da integrare, per le ferrovie dello Stato, con le somme erogate direttamente a carico di gestioni speciali ed autonome (milioni 36.758,4), nonché con quelle relative ad oneri per pensioni e sussidi fronteggiati dagli appositi fondi direttamente con proprie risorse (milioni 7.641,3), con l'apposito contributo del tesoro determinato ai sensi della legge 29 novembre 1962, n. 1688 (milioni 81.143,7) e per interventi previdenziali a favore del personale e degli assuntori pure fronteggiati dagli appositi fondi autonomi con proprie risorse (milioni 1.441,7).

SPESE PER IL PERSONALE

Le spese per il personale delle cinque principali Amministrazioni autonome considerate, nell'indicato importo di milioni 678.626,9, presentano, rispetto alle corrispondenti previsioni per il 1963-64, un aumento netto di milioni 128.266,9, derivante oltreché dalle maggiori occorrenze nette connesse con la situazione di fatto del personale in attività di servizio e con lo stato degli impegni per quello in quiescenza, dall'applicazione di leggi, tra cui vanno segnalate le seguenti:

legge 19 gennaio 1963, n. 15, concernente disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali (+ milioni 500);

legge 28 gennaio 1963, n. 20, sull'attribuzione di un assegno temporaneo al personale civile delle Amministrazioni dello Stato (+ milioni 1.802);

legge 28 gennaio 1963, n. 27, riguardante la concessione di un assegno temporaneo al personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (+ milioni 30.549,2);

legge 28 gennaio 1963, n. 30, concernente l'attribuzione di un assegno temporaneo al personale dei monopoli di Stato (+ milioni 4.117,3);

legge 6 febbraio 1963, n. 44, sull'estensione dell'aumento sulle quote di aggiunta di famiglia, di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1564, al personale statale in attività ed in quiescenza con stipendio iniziale della qualifica o pensione superiori alle 50.000 lire mensili lorde (+ milioni 2.406,3);

legge 6 febbraio 1963, n. 45, sull'attribuzione di un assegno temporaneo al personale dell'Amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato (+ milioni 18.150);

legge 11 febbraio 1963, n. 79, concernente il mantenimento a favore del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza delle quote di aggiunta di famiglia per i figli maggiorenni, studenti universitari, che non abbiano superato il 26° anno di età (+ milioni 733);

legge 18 febbraio 1963, n. 81, recante modifiche ed integrazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, per la parte riguardante l'Azienda di Stato per i servizi telefonici (+ milioni 654,3);

legge 2 marzo 1963, n. 307, concernente modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656 ed alle successive disposizioni riguardanti gli uffici locali, le agenzie, le ricevitorie ed il relativo personale (+ milioni 10.415);

legge 27 settembre 1963, n. 1315, sul miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale (+ milioni 6.501,5);

decreto ministeriale 17 giugno 1963, che stabilisce, in applicazione della legge 27 maggio 1959, n. 324, la misura dell'indennità integrativa speciale a favore del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza (+ milioni 11.279).

Nel prospetto che segue le spese di che trattasi vengono espone distintamente a seconda che riguardino il personale in attività di servizio o quello in quiescenza:

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO			PERSONALE IN QUIESCENZA			IN COMPLESSO		
	Esercizio 1963-64	Esercizio 1964-65	Differenze	Esercizio 1963-64	Esercizio 1964-65	Differenze	Esercizio 1963-64	Esercizio 1964-65	Differenze
	(a)	(b)		(a)	(b)		(a)	(b)	
Ferrovie	249.874 -	285.434 -	+ 35.560 -	37.125 -	39.050 -	+ 1.925 -	286.999 -	324.484 -	+ 37.485 -
Monopoli	(b) 28.948,6	(b) 36.441,6	+ 7.463 -	8.338 -	10.832 -	+ 2.494 -	(b) 37.286,6	(b) 47.243,6	+ 9.957 -
Poste e telegrafi	(c) 168.164 -	(c) 236.040,6	+ 67.846,6	(d) 20.717 -	(d) 27.264,5	+ 6.547,5	(c) (d) 188.881 -	(c) (d) 263.275,1	+ 74.394,1
Telefoni	15.714,9	19.034,2	+ 3.319,3	2.270,6	2.868,1	+ 597,5	17.985,5	21.902,3	+ 3.916,8
Azienda nazionale autonoma delle strade	17.189,5	19.400,5	+ 2.211 -	2.018,4	2.321,4	+ 303 -	19.207,9	21.721,9	+ 2.514 -
	479.891 -	596.290,9	+ 116.399,9	70.469 -	82.336 -	+ 11.867 -	550.360 -	678.626,9	+ 128.266,9

(in milioni di lire)

(a) Esclusi la spesa per il personale retribuito direttamente a carico delle gestioni speciali ed autonome, l'onere per pensioni, sussidi ed interventi previdenziali fronteggiati dagli appositi fondi autonomi con risorse proprie, non aventi incidenza diretta sull'esercizio dell'Azienda ed il contributo del Tesoro al Fondo pensioni e sussidi.
(b) Compresi gli oneri per il personale assunto per i lavori stagionali ed occasionali occorrenti per il servizio delle saline.
(c) Escluse le competenze al personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi in servizio presso l'Azienda dei telefoni, perché considerate tra le spese di quest'ultima Azienda.
(d) Gli oneri per le pensioni al personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici passato alle dipendenze di concessionari di zona sono conteggiati nel bilancio dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi; dell'ammontare relativo l'Azienda dei telefoni assume annualmente il carico, ma al solo scopo di effettuare il rimborso dell'onere all'Amministrazione predetta che lo iscrive tra le entrate del proprio bilancio. Pertanto, l'onere per pensioni risultante dal bilancio dell'Amministrazione postale e telegrafica, viene diminuito della parte interessante l'Azienda dei telefoni classificata tra le spese di quest'ultima Azienda.

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Le spese per il personale comprese nei bilanci delle cinque Aziende considerate per l'esercizio 1964-65, sempre distinte a seconda che riguardino il trattamento di attività di servizio o il debito vitalizio ed i trattamenti simili, vengono poste a raffronto nel prospetto che segue con le analoghe spese risultanti dalle previsioni iniziali dei cinque precedenti esercizi finanziari:

ESERCIZI FINANZIARI	SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO				DEBITO VITALIZIO E TRATTAMENTI SIMILARI			TOTALE SPESE PERSONALE
	Assegni fissi	Competenze accessorie	Oneri previden- ziali	Totale	Pensioni	Tratta- menti similari	Totale	
	(Miliardi di lire)							
1959-60	218,2	69,2	12,8	300,2	99,6	0,1	99,7	399,9
1960-61	238,7	75,6	13,2	327,5	112,6	0,1	112,7	440,2
1961-62	267,2	87,9	15,2	370,3	118,9	0,1	119 -	489,3
1962-63	306,4	119,2	16,5	442,1	119,4	0,1	119,5	561,6
1963-64	334,1	127,2	18,6	479,9	70,4	0,1	70,5	550,4
1964-65	411,7	165,8	18,8	596,3	82,1	0,2	82,3	678,6

Sull'andamento delle spese in questione hanno influito, oltre alle variazioni nella consistenza del personale, la naturale espansione degli oneri, nonchè gli effetti di intervenuti provvedimenti, tra i quali sono da citare, oltre a quelli cui si è già fatto cenno, i seguenti:

legge 27 maggio 1959, n. 324, sulla revisione del trattamento economico dei pubblici dipendenti;

legge 3 marzo 1960, n. 185, recante modifiche alla predetta legge n. 324 del 1959;

legge 20 ottobre 1960, n. 1227, che ha modificato le disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle ferrovie dello Stato;

legge 22 dicembre 1960, n. 1564, riguardante miglioramenti alle quote di aggiunta di famiglia spettanti a talune categorie di dipendenti statali;

legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici dell'A. N. A. S. ;

legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico del personale operaio;

legge 5 marzo 1961, n. 211, sulla disciplina giuridica ed economica dei procaccia postali;

legge 27 maggio 1961, n. 465, sulle competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

legge 22 novembre 1961, n. 1286, recante nuove disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario;

legge 4 dicembre 1961, n. 1256, che ha determinato le nuove piante organiche dell'Azienda ferroviaria;

legge 8 dicembre 1961, n. 1265, sulla istituzione del sistema di promozione a ruolo aperto ed altri benefici a favore del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

legge 31 dicembre 1961, n. 1406, riguardante integrazioni e modificazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, sullo stato giuridico e l'ordinamento delle carriere del personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

SPESE DI INVESTIMENTO

Le previsioni relative al nuovo esercizio finanziario recano, relativamente alle cinque Aziende considerate, spese di investimento per complessivi miliardi 416, 2, di cui miliardi 284,6 da effettuare con mezzi propri (il restante importo di miliardi 131,6 concernono investimenti da effettuare con contributi corrisposti a carico del bilancio dello Stato).

Il detto importo di miliardi 284,6 riguarda, per la quasi totalità, il settore dei trasporti e delle comunicazioni, in relazione, soprattutto, alle spese per l'esecuzione del piano quinquennale di ammodernamento e potenziamento delle ferrovie di cui alla legge 18 dicembre 1959, n. 1142 e del piano decennale per il rinnovamento, il riclassamento, l'ammodernamento ed il potenziamento della rete ferroviaria di cui alla legge 27 aprile 1962, n. 211, nonché a quelle per l'attuazione di un programma di opere e lavori per il potenziamento degli impianti e stabilimenti di telecomunicazioni approvato con legge 26 luglio 1961, n. 718.

Alla presente elaborazione sono uniti gli allegati seguenti:

Allegato A. — Riepilogo per categorie, delle previsioni per l'esercizio finanziario 1964-65, poste a raffronto con quelle iniziali per l'esercizio 1963-64.

Allegato B. — Ripartizione, in ordinarie e straordinarie delle previsioni di parte effettiva per l'esercizio finanziario 1964-65, poste a raffronto con quelle iniziali per l'esercizio 1963-64.

Allegato C. — Dettaglio delle spese effettive previste per l'esercizio 1964-65, classificate a seconda del loro oggetto, raffrontate con le previsioni iniziali per l'esercizio 1963-64.

Allegato D. — Sviluppo per Ministeri della spesa effettiva risultante per l'esercizio 1964-1965, in raffronto con le previsioni iniziali per il 1963-64.

Allegato E. — Ripartizione, in spese per il personale ed oneri per i servizi, delle previsioni di parte effettiva per l'esercizio finanziario 1964-65 e raffronto con le corrispondenti previsioni iniziali per l'esercizio 1963-64.

Allegato F. — Sviluppo delle previsioni di entrata di parte effettiva per l'esercizio finanziario 1964-65, poste a raffronto con quelle iniziali per l'esercizio 1963-64.

Allegato G. — Ripartizione per Ministeri e per categorie di bilancio, delle spese di investimento comprese nelle previsioni per l'esercizio 1964-65, in raffronto con le corrispondenti previsioni iniziali per l'esercizio 1963-64.

Allegato H. — Dettaglio degli oneri a carattere straordinario relativi a spese pluriennali (esclusi quelli connessi con operazioni di debito pubblico o da finanziare con il ricorso al credito) incidenti sugli esercizi 1965-66 e successivi.

Allegato I. — Analisi del bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Allegato L. — Analisi del bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Allegato M. — Analisi del bilancio dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Allegato N. — Analisi del bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Allegato O. — Analisi del bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.

In appendice alla presente esposizione viene, infine, riferito in merito alle risultanze del l'esercizio finanziario 1962-63, sulla base dei dati provvisori di consuntivo non ancora parificati dalla Corte dei Conti.

PAGINA BIANCA